

CCXXXII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sul processo verbale:		Votazione segreta dei disegni di legge:	
ADONNINO	8584	Divieto di appartenere a partiti politici per alcune categorie delle Forze armate e per i magistrati militari (281) . . .	8590, 8598, 8605
PRESIDENTE	8584	Soppressione del Consiglio nazionale delle Accademie e ricostituzione dell'Unione accademica nazionale (363) 8590, 8598, 8605	
Congedi:		e della proposta di legge:	
PRESIDENTE	8584	Senatori Braitenberg e altri: Abroga- zione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico appro- vato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativi all'esclusione dei citta- dini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi, dal riconosci- mento dei titoli accademici conse- guiti all'estero (337) . . .	8590, 8588, 8605
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):		Disegno di legge (Discussione):	
PRESIDENTE	8584	Disposizione sui contratti agrari di mez- zadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).	8590
Proposta di legge (Annunzio):		PRESIDENTE	8590
PRESIDENTE	8584	GATTO	8590
CAPALOZZA.	8584	ZANFAGNINI	8598
Proposta di legge (Deferimento a Commis- sione in sede legislativa):		RIVERA	8606
PRESIDENTE	8584	Disegno di legge (Ritiro):	
Inversione dell'ordine del giorno:		SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	8615
PRESIDENTE	8585	PRESIDENTE	8615
Disegno di legge (Discussione):		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o di- strutte in seguito a pubbliche cala- mità. (347).	8585	PRESIDENTE	8616, 8619
PRESIDENTE	8585, 8587, 8590	CUCCHI	8619
FASCETTI, <i>Relatore</i>	8585, 8587	SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	8619
PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i>	8585, 8587, 8588, 8589, 8590	CORBI	8619
GIACCHÈRO	8586, 8587, 8589	GULLO	8619
CORBINO	8588, 8589		
STUANI	8589		
LA MALFA, <i>Presidente della Commis- sione finanze e tesoro</i>	8589		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

La seduta comincia alle 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

ADONNINO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADONNINO. Ritornato oggi la prima volta in aula dopo la seduta del 9 maggio, apprendo che in tale seduta è stata dichiarata decaduta una interrogazione presentata dall'onorevole Caroniti e da me, relativa ad un film sulla Sicilia.

Mi preme rilevare che l'onorevole Caroniti ha la moglie gravemente ammalata. Io non sono stato presente per un disguido di date: la discussione dell'interrogazione era stata, in origine, fissata per una data; poi vi fu un cambiamento; però, malgrado esso fosse pienamente regolare, io essendo assente da Roma, non potei averne cognizione. Circa le parole irriguardose che sono state pronunciate contro di me, questo solo posso dire: esse sono di disdoro soltanto a chi le ha pronunciate.

PRESIDENTE. Onorevole Adonnino, le ho consentito di parlare sul processo verbale della seduta di ieri solo in quanto ella è ritornata oggi per la prima volta alla Camera dopo un'assenza giustificata. Questo mio sentimento non deve tuttavia avere valore alcuno di precedente.

(Il processo verbale è approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Chieffi, Walter e Lombardini.

(Sono concessi).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera i disegni di legge:

« Facoltà del Ministro della difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'ar-

ticolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 » (558).

« Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (559).

« Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura » (560).

Saranno stampati, distribuiti ed inviati alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede normale o legislativa.

Annunzio di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Capalozza e Gullo:

« Disposizioni speciali per l'applicazione di amnistie e di indulti a condannati da organi giudiziari delle ex colonie e dei territori ex occupati ».

CAPALOZZA. Rinunzio allo svolgimento della proposta e chiedo la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Avverto che la proposta sarà, pertanto, stampata, distribuita e inviata alla Commissione competente.

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Mi riservo di indicare il termine per la presentazione della relazione.

**Deferimento di proposta di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Informo che la XI Commissione permanente, nella sua riunione di stamane, in sede normale, approvando alla unanimità un ordine del giorno dell'onorevole Maglietta, ha chiesto che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cavallotti ed altri: « Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani riassunti ed assunti in servizio nelle aziende private », sottoposta al suo esame, in sede normale, le sia invece deferita in sede legislativa, stante l'urgenza di una decisione in merito, per lo scadere del termine, fissato al 31 maggio prossimo.

(Così rimane stabilito).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere prima il disegno di legge n. 347.

Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità. (347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FASCETTI, *Relatore*. Veramente, onorevole Presidente, non avrei considerazioni da svolgere in aggiunta a quanto è già stato da me scritto nella relazione a questo disegno di legge, che molto opportunamente il Governo ha presentato per facilitare i finanziamenti alle industrie che hanno avuto i loro stabilimenti danneggiati o distrutti in seguito a pubbliche calamità.

Mi permetto soltanto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sui tre emendamenti che sono stati apportati dalla Commissione al testo ministeriale. Il primo ha lo scopo di stabilire che i finanziamenti che verranno fatti alle industrie non devono servire per le necessità di gestione delle industrie stesse, tanto meno per gestioni passate, ma devono avere, invece, uno scopo produttivistico, cioè devono servire alla ricostruzione degli stabilimenti danneggiati o distrutti. Si deve tendere, perciò, a riattivare una produzione che è stata sospesa in seguito a pubbliche calamità.

Il secondo emendamento stabilisce che l'estensione della garanzia dello Stato sulla perdita dei finanziamenti deve essere limitata al 70 per cento. Questo, per un duplice ordine di considerazioni: primo, per allineare questo disegno di legge ad altri provvedimenti, come per esempio la legge Togni per l'industrializzazione del Mezzogiorno e ad altri provvedimenti successivi, approvati dal Parlamento. In secondo luogo, per permettere una maggiore dimensione dei finanzia-

menti, che dovranno essere fatti alle industrie, perché, pur mantenendo fermo il miliardo di garanzia da parte dello Stato, riducendo la garanzia al 70 per cento, possono così esser messi a disposizione, a mezzo degli istituti appositamente autorizzati, circa un miliardo e 400 milioni.

Il terzo emendamento tende a consolidare il debito alla scadenza dei quattro anni, per dare la possibilità alle industrie di dimettere questo loro debito gradualmente, senza andare ad incidere sulle necessità finanziarie dell'azienda per la gestione normale. Il consolidamento dovrebbe essere effettuato secondo le norme contenute nell'articolo 4, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, che appunto provvede al consolidamento dei finanziamenti fatti alle industrie danneggiate dalla guerra.

Le altre disposizioni, invece, contenute nel disegno di legge, sia per quanto riguarda il privilegio che deve assistere il credito mutuato, sia per quanto riguarda le esenzioni fiscali, si risolvono in una estensione del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, ai casi contemplati da questo disegno di legge.

Mi riservo di esprimere il parere della Commissione su questioni, che potrebbero sorgere in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Il Governo accetta che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Ringrazio la Commissione per l'intelligente cura con cui ha esaminato il disegno di legge. Sono perfettamente d'accordo sulle considerazioni contenute nella relazione scritta e che sono state molto chiaramente illustrate dall'onorevole relatore.

Accetto senz'altro che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione. Gli emendamenti, infatti, tendono a rendere la lettera più aderente allo spirito del disegno di legge oppure ad introdurre miglioramenti, che il Governo è lieto di accettare.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato entro i limiti del 70 per cento delle perdite

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire 1 miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonché a concorrere negli interessi di cui all'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato)

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, Segretario, legge:

« Lo Stato potrà concorrere, per un periodo di non oltre 4 anni, nel pagamento degli interessi posticipati sulle anticipazioni di cui all'articolo 1 nella misura massima del 2 per cento annuo.

« Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia stata rimborsata, potrà essere consolidata secondo le norme previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dall'inizio del consolidamento.

« Il credito derivante dalle predette anticipazioni è assistito dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

« Ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le esenzioni fiscali, condizioni e modalità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della nazione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Giacchè, Armosino, Baresi, Helfer, Tonengo, Bovetti, Stella, Sodano, Poletto, De Martino Carmine e Bertola hanno proposto il seguente articolo 2-bis:

« La Casse di risparmio delle regioni in cui avvennero le calamità sono autorizzate, in deroga alle disposizioni contenute nei loro statuti, a concedere, con le modalità, le garanzie ed il concorso a carico dello Stato, stabiliti dall'articolo precedente, mutui, d'importo non superiore a lire 10 milioni, per l'esecu-

zione di lavori di riparazione e ricostruzione di impianti industriali danneggiati o distrutti da pubbliche calamità.

« Tali mutui saranno stipulati al saggio che verrà determinato con decreto del Ministro del tesoro, oltre ad una provvigione dell'1,50 per cento da percepirsi una volta tanto, a carico del mutuatario, all'atto dell'erogazione del mutuo ».

L'onorevole Giacchè ha facoltà di svolgerlo.

GIACCHÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi! L'articolo aggiuntivo che io ed altri colleghi proponiamo non porta aggravii per lo Stato, né muta sostanzialmente il meccanismo della legge. È stato dettato semplicemente da una necessità pratica: nel periodo di elaborazione di questa legge, a seguito delle calamità che, purtroppo con troppa frequenza, si sono susseguite nel nostro Paese, si sono presi da parte degli interessati contatti con gli istituti di credito autorizzati a fare i mutui. Si è rilevato sia presso la Banca nazionale del lavoro che presso l'Istituto di San Paolo (ai quali istituti era stata demandata questa possibilità di operazioni) un non eccessivo entusiasmo per tali operazioni. Si verifica, quindi, la pratica impossibilità di applicazione della legge.

Noi abbiamo pensato che dove le casse di risparmio hanno delle possibilità, per cui non è loro difficile, da un punto di vista di potenzialità finanziaria, venire incontro alle necessità delle industrie delle zone colpite, questo articolo aggiuntivo possa integrare opportunamente la legge. Ha detto giustamente il relatore che si tratta soprattutto di far riprendere delle attività. Io parlo per la provincia di Asti, che è stata particolarmente e fra le prime ad esser colpita: in essa le industrie che richiederanno i mutui sono proprio quelle che vogliono riprendere attività particolarmente utili all'economia nazionale, poiché si tratta di industrie conserviere o adibite alla confezione di marmellate o di frutta conservata, le quali richiedono materia prima del posto ed impiego di mano d'opera. Per ciò ritengo che le casse di risparmio, cui affluiscono i capitali ed anche i risparmi dei lavoratori della terra, siano particolarmente interessate e compiano così un duplice ufficio: quello di sostenere una attività che aiuta i produttori e gli industriali, i quali della produzione proseguono l'attività, portando i prodotti finiti all'estero. Infatti si tratta di industrie attive dal punto di vista dell'esportazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

Io penso che sia il Ministro, il quale ha dimostrato fin dall'inizio una grande comprensione per i bisogni di queste industrie, che la Commissione vorranno accettare questo nostro articolo aggiuntivo il quale — ripeto — non porta alcun aggravio, per quanto è previsto, a carico dello Stato ed è diretto ad agevolare notevolmente la pratica applicazione delle norme in esame. Senza di esso rischieremmo di fare una legge la quale non potrebbe attuare gli scopi che si prefigge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

FASCETTI, *Relatore*. Mi permetto di esprimere un parere personale, data l'impossibilità di consultare la Commissione.

Non ho nulla da obiettare alla sostanza del primo comma dell'emendamento; non trovo però opportuno che si debba concedere alle casse di risparmio l'1,50 per cento, sia pure da percepire una volta tanto perché non è il caso, io ritengo, che si debba fare un trattamento preferenziale per le casse di risparmio, nei confronti degli altri istituti di credito che sono chiamati a finanziare le industrie che devono ricostruire i loro stabilimenti, anche perché si verrebbe a frustrare quell'aiuto che lo Stato dà ai debitori con il concorso negli interessi fino al 2 per cento. Quindi, io esprimo parere favorevole per il primo comma dell'articolo aggiuntivo, contrario per il secondo.

Mi permetto però, di fare un rilievo alla formulazione del primo comma, là dove si dice: «le casse di risparmio delle regioni in cui avvennero le calamità sono autorizzate ecc.». Questa legge deve operare non soltanto per il tempo passato, ma è redatta in modo che operi anche per il tempo futuro, pur augurandoci che calamità non vi siano. Perciò, io ritengo che sia opportuno sostituire le parole: «avvennero» con le parole «avvengono», se niente ha in contrario l'onorevole presentatore. Desidererei che fossero altresì, soppresse le parole: «per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di impianti industriali danneggiati o distrutti da pubbliche calamità», perché potrebbero portare a delle confusioni.

Infatti, la formulazione dell'articolo 1 è stata studiata in modo da ovviare a tutti gli inconvenienti che potrebbero sorgere con la Corte dei conti, e abbiamo stabilito che si intendono per impianti i fabbricati, i macchinari, gli utensili. Quindi, bisognerebbe adoperare la stessa formulazione dell'articolo 1, oppure togliere senz'altro le parole

che ho già indicate. Potremmo, allora, formulare il primo comma in questo modo:

«Le casse di risparmio delle regioni in cui avvengono calamità sono autorizzate, in deroga alle disposizioni contenute nei loro statuti, a concedere per i fini e con le modalità, le garanzie e il concorso a carico dello Stato, stabiliti dall'articolo precedente, mutui, di importo non superiore a lire 10 milioni».

PRESIDENTE. Ritengo che il testo dell'articolo aggiuntivo potrebbe essere così formulato:

«Le Casse di risparmio delle regioni nelle quali hanno sede le imprese industriali di cui all'articolo 1 della presente legge sono autorizzate, in deroga alle disposizioni contenute nei loro statuti, a concedere alle imprese stesse per i fini e con le modalità, le garanzie e il concorso a carico dello Stato, stabiliti dall'articolo precedente, mutui d'importo non superiore a lire 10.000.000».

In tal modo il testo dell'articolo aggiuntivo sarebbe coordinato con il precedente articolo 1.

Qual'è il parere del Governo?

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Onorevole Presidente, io mi chiedo se, data l'importanza della questione di principio affrontata con questo emendamento, non sarebbe opportuno sentire il pensiero della Commissione finanze e tesoro della Camera, perché ci si chiede con molta passione da parte dei proponenti dell'articolo aggiuntivo, in particolare dall'onorevole Giacchè, di derogare all'attuale legge sull'ordinamento del credito. È una questione che già venne dibattuta, se ben ricordo, dinanzi a questa Assemblea, quando si discusse la legge di industrializzazione del Mezzogiorno, ed anche allora si proposero deroghe statutarie per le casse di risparmio. La Camera, allora, molto giustamente non ritenne di poter deviare dalle direttive fondamentali per la disciplina del credito; perciò chiedo alla Camera se non ritenga ora opportuno di interpellare la Commissione finanze e tesoro a questo proposito. Sono, comunque, contrario all'articolo aggiuntivo.

GIACCHÈRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHÈRO. Gli emendamenti all'articolo aggiuntivo proposti dall'onorevole relatore sono opportuni, come è opportuna la formulazione proposta dall'onorevole Presidente, in quanto eliminano gli inconvenienti per una possibile falsa interpretazione della parola «avvengono» dato che il verbo al

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

presente potrebbe in certo senso escludere gli avvenimenti passati, per i quali, invece, la legge intende provvedere. Perciò, accetto la formulazione del Presidente.

Per la soppressione delle parole « per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di impianti industriali danneggiati o distrutti da pubbliche calamità », sono d'accordo col relatore in quanto si tratterebbe di una ripetizione che potrebbe far sorgere equivoci.

Circa l'abolizione dell'ultima parte, posso anche essere d'accordo. Noi l'avevamo proposta per un desiderio di uniformità, per fare in modo che coloro i quali volessero servirsi di questa legge sapessero, *a priori*, a quale onere sarebbero andati incontro, ma dal momento che il Ministro del tesoro provvederà a regolare questa materia, penso che questa parte possa essere soppressa.

Quanto alle osservazioni del Ministro, credo che non siamo nell'identico caso della cassa di risparmio per l'industrializzazione del Mezzogiorno: qui siamo di fronte a calamità, ossia di fronte non a programmi che fanno uomini, ma ad anomalie che ci vengono da forze superiori. E qui entra in giuoco qualcosa di più che un piano di lavoro o un indirizzo verso l'industrializzazione di zone più o meno depresse: qui si tratta di venire incontro a calamità che sono avvenute e per cui, credo, che un alto senso di solidarietà verso quelle industrie che sono benemerite sia per l'attività nazionale e soprattutto per l'esportazione all'estero, ci imponga di aiutarle nell'interesse non soltanto delle zone particolari, ma soprattutto per un interesse collettivo.

Perciò, ritengo che non si possano istituire paralleli. Le possibilità della legge sono talmente limitate e prevedono esattamente i casi di intervento per cui non è possibile una generalizzazione la quale giustifichi il timore che una legge di questo genere apra le porte a degli impieghi di capitali delle casse di risparmio diversi da quelli permessi. Io credo che la funzione di questa legge elimini per se stessa tale pericolo.

Mi permetto, perciò, di insistere e di chiedere alla Camera questo atto di solidarietà verso industrie danneggiate tanto benemerite, che ancora oggi possono portare al benessere il Paese.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Volevo porre in rilievo quanto ha già esposto l'onorevole Ministro del tesoro. In sostanza, con questa disposizione, si modificano la struttura e il funzionamento

delle casse di risparmio. Né le considerazioni svolte dall'onorevole Giacchè possono rassicurare su questo punto, anzi ho l'impressione che aggravino ancora di più il problema, perché esse non pongono soltanto la questione dell'intervento delle casse di risparmio in sede di credito mobiliare, ma pongono il problema dell'intervento delle casse di risparmio in occasione di calamità pubblica per determinate regioni, e si può avere una situazione di questo genere: che in una provincia in cui sia capitata una calamità, la cassa di risparmio del luogo debba far fronte alle richieste di finanziamenti di questa natura e sia così obbligata a spostare continuamente la natura stessa degli impieghi che essa può fare.

Se l'onorevole Giacchè insiste, e la Camera vuole acconsentire nella sua proposta, per lo meno si ponga un limite relativo alle disponibilità dell'istituto, cioè a dire che l'istituto, in operazioni di questo genere, non possa investire al di là, per esempio, dell'1 per cento o del 2 per cento della massa dei depositi amministrati. In altri termini, non si dovrebbe creare per gli amministratori delle casse di risparmio l'obbligo di venire in aiuto per tutte le calamità che possano capitare nell'ambito della regione.

Per quella scrupolosa cura che ho e che a mio parere ognuno dovrebbe avere per la organizzazione del credito, io vorrei pregare l'onorevole Giacchè di non insistere nella sua proposta, con riserva di riesaminare il problema in altra sede per vedere se nella legge costitutiva delle casse di risparmio si possa introdurre una disposizione di carattere generale che contempli anche il caso specifico a cui egli fa riferimento.

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. Io prego l'onorevole proponente di riflettere su alcune altre considerazioni: egli sa che il Governo ha riconosciuto l'urgenza di questo disegno di legge, e come abbia cercato in ogni modo di andare incontro a queste esigenze. Mi consenta però di dire che accettare l'articolo proposto significherebbe far correre il rischio alle casse di risparmio di altre « calamità », che sarebbero questa volta a carico dei risparmiatori. Oggi ci troviamo davanti a casi ben delimitati, e che sono assistiti da una garanzia statale, ma in questo campo, quando comincia a franare un pilastro dell'edificio creditizio e quando dobbiamo lasciar parlare talvolta il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

cuore anziché la fredda ragione, noi corriamo il rischio veramente di creare dei guai.

In compenso, posso assicurare che il Governo farà tutto quanto è possibile per aiutare a dirimere le difficoltà cui apertamente ha accennato l'onorevole Giacchè e che la sua azione si concreterebbe nel sollecitare altri istituti ad intervenire in questi finanziamenti. In questo senso il Governo rinnova la preghiera di ritirare l'emendamento e promette il proprio interessamento.

PRESIDENTE. Onorevole Giacchè?

GIACCHÈ. In verità le osservazioni dell'onorevole Corbino e dell'onorevole Ministro non mi hanno eccessivamente convinto; non perché io non sia un entusiasta sostenitore delle buone norme amministrative, ma perché mi pare che questa legge, di per se stessa, offra sufficienti garanzie che non si andrà oltre agli scopi che essa si propone, quale in primo luogo è la garanzia dello Stato nel limitare la somma a concorrenza della quale le casse sarebbero chiamate ad intervenire.

Comunque, l'articolo aggiuntivo era stato proposto esclusivamente a seguito delle difficoltà che erano sorte presso gli istituti di credito indicati dalla legge per venire incontro alle regioni danneggiate; e poiché, peraltro, io ho tanta fiducia sia nell'uomo che nel Ministro che poco fa mi ha rivolto la preghiera di ritirare il mio emendamento, fidando nella lealtà dell'uomo che so quanto si interessi a questi problemi e come se ne sia sempre interessato, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 3. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Desidero domandare a titolo di informazione all'onorevole Ministro se è stato provveduto per quello che concerne la copertura della maggiore spesa, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di non correre il rischio che il disegno di legge sia poi rimandato dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del tesoro ha facoltà di rispondere.

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. L'osservazione dell'onorevole Corbino è perfettamente giusta; il Governo si riserva infatti di presentare una nota di variazione a questo titolo. Sotto l'aspetto formale si tratta infatti di un'obiezione del tutto esatta.

Io prego, quindi, di prendere atto nel verbale della seduta che il Governo si riserva di presentare tale nota di variazione. Debbo, tuttavia, aggiungere che tale questione è comunque connessa con l'esigenza posta in luce dall'onorevole Fuschini in una delle precedenti sedute, per cui il Governo deve presentare un disegno di legge alla Camera per l'attuazione della norma di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Io spero, quindi, che nelle more della presentazione di questo disegno di legge alla Camera e al Senato si possa risolvere anche questo problema particolare.

STUANI. Soltanto per i patronati scolastici non si è trovata una soluzione.

PELLA, *Ministro del tesoro*. Il problema è allo studio anche per i patronati scolastici.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Stuari, ma non è molto a proposito la sua osservazione: l'onorevole Ministro ha rilevato infatti come la legge in esame sia sullo stesso piano dell'altra.

STUANI. Per questa però si trova una soluzione subito; per l'altra non la si è trovata.

LA MALFA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Onorevole Presidente, vorrei far osservare all'onorevole Ministro del tesoro che sarebbe bene che il problema della copertura venisse regolato e deciso prima che il disegno di legge sia approvato dalla Camera perché, se dovesse passare con l'attuale formulazione al Senato e la copertura fosse determinata dal Senato, il disegno di legge dovrebbe ritornare alla Camera.

Credo sia più conveniente che la discussione del disegno di legge sia sospesa e si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

prepari un articolo aggiuntivo in cui si precisi come verrà coperta la spesa.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro del tesoro, io non entro nel merito, ma dal punto di vista procedurale mi dovrei associare alle osservazioni fatte dall'onorevole La Malfa.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Debbo far presente che l'ordine di grandezza della copertura è relativamente assai modesto per cui se nel merito la Camera ritenesse che vi fosse — ed io penso che vi sia — urgenza di risolvere questo problema, io potrei senz'altro convenire nella proposta del rinvio; rinvio che sarebbe di pochissimi giorni poiché io penso che nel giro di due o tre giorni, il Governo sarebbe in grado di comunicare i mezzi di copertura.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, il Ministro del tesoro si riserva entro due o tre giorni di precisare se ed entro quale limite si possa provvedere alla copertura della spesa secondo i termini dell'articolo 81 della Costituzione.

Resta inteso, allora, che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad una delle prossime sedute, quando, su comunicazione del Ministro del tesoro, potrà essere sottoposto alla Camera l'articolo aggiuntivo preannunciato dal Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Divieto di appartenere a partiti politici per alcune categorie delle Forze armate e per i magistrati militari » (281);

« Soppressione del Consiglio nazionale delle Accademie e ricostituzione dell'Unione accademica nazionale » (363);

e della proposta di legge dei senatori BRAITENBERG ed altri:

« Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativi all'esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero » (337).

Indico la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Avverto che le urne rimarranno aperte e che frattanto si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria, e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Gatto. Ne ha facoltà.

GATTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è vivo il piacere che io sento per l'onore casuale di iniziare oggi la discussione sulla prima delle grandi leggi di riforma che viene sottoposta a questa legislatura, che dovrà passare alla storia parlamentare come la legislatura delle riforme: perché è certo che, pur con metodo diverso e con menti diverse, tutti noi tentiamo di fare il possibile per innalzare il tono di vita delle classi meno abbienti.

Questa legge ha delle opposizioni da tutte le parti: opposizioni dalle estreme destre, opposizioni dalle estreme sinistre, opposizioni dallo stesso centro. Si è cercato perfino di chiamare in causa la regione per cercare di mettere una remora alla sua attuazione!

La destra si preoccupa del diritto di proprietà così come è tradizionalmente inteso, che verrebbe — secondo essa — gravemente inciso da questa legge. Ma noi dobbiamo chiaramente dire che il diritto di proprietà, inteso come *jus utendi et abutendi*, come signoria assoluta sulla cosa, non esiste più. Vi è già da parecchio tempo una notevole evoluzione, in tutto il nostro sistema del diritto, che porta a modificare profondamente questa concezione del diritto di proprietà e ad arrivare verso una concezione sociale di tale diritto. La legge sulle terre incolte, la legge sui blocchi delle affittanze agrarie e delle affittanze urbane, sono sintomi chiari di questo nuovo indirizzo che si sta ora dando all'istituto della proprietà. La legge Segni è un altro notevole passo avanti su questa via.

La sinistra si oppone presentando un controprogetto con l'evidente intento di sminuire il valore di ciò che fa la Democrazia cristiana. Noi, d'altra parte, comprendiamo l'opposizione della sinistra, perché essa non può avere che un'opposizione costituzionale ad una legge che cerca in tutti i modi di potenziare la piccola proprietà a coltivazione diretta.

Nell'Unità del 29 giugno 1948 veniva pubblicata la risoluzione del *Cominform* a proposito della questione jugoslava. In essa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

si legge: « I dirigenti jugoslavi seguono nelle campagne una politica sbagliata, ignorando la differenziazione di classe nelle campagne stesse e considerando le aziende contadine individuali come un tutto uniforme, a dispetto delle dottrine marxiste e leniniste della lotta di classe, a dispetto della nota tesi di Lenin secondo la quale la piccola azienda contadina genera costantemente, ogni giorno, ogni ora, spontaneamente e in massa, il capitalismo e la borghesia ».

Chi aderisce a questi principi evidentemente non può non essere contrario alla legge Segni, che è invece tutta imperniata sul concetto della piccola proprietà contadina. La loro opposizione è quindi giustificata, ma — è bene che si sappia — è soprattutto un'opposizione costituzionale, data l'avversione a questo istituto che è nettamente contrario alla dottrina marxista.

Il centro si preoccupa soprattutto dei piccoli proprietari non coltivatori diretti e trova che la legge Segni è ingiusta perché colpisce anche dei piccoli proprietari, mentre — si dice — si dovrebbe prima colpire la grossa proprietà. Ma è evidente che il progetto di legge sui contratti agrari non può essere considerato avulso dall'altra parte della riforma, dalla riforma fondiaria, che è intesa invece a colpire le grandi proprietà. È evidente che, solo considerando questi due progetti di legge come un tutto armonico, si ha la visione chiara, precisa della giustizia che è insita nella legge Segni.

E si è infine chiamata in causa anche la regione, per dire che questa legge doveva essere lasciata all'esame dell'Ente regione e che non doveva essere compito del Parlamento quello di esaminarla.

Ma bene ha risposto su questo punto la Commissione nella sua relazione laddove osserva « che al di sopra della competenza secondaria regionale sta sempre la competenza primaria statutale. Diciamo di più: presupposto essenziale per l'esercizio stesso della funzione normativa da parte della regione — e senza con ciò toccare il settore delle regioni ad autonomia speciale — è che lo Stato abbia positivamente esercitato la sua potestà normativa, dettando non solo i principi fondamentali dell'ordinamento, ma altresì le « leggi » speciali della materia, senza di che la regione è costituzionalmente carente di potestà normativa ».

Quale è la situazione di fatto ed i criteri che, oltre quello basilare di una maggiore giustizia sociale, hanno ispirato la legge Segni? Occorre rifarci alla situazione dei

contadini, i quali sono sempre minacciati da una terribile spada di Damocle: la disdetta. Con la fame di terra che vi è in Italia essi temono sempre di esser mandati via dai campi, perché sanno che quando vengono mandati via da una parte, difficilmente essi possono trovare altra terra da lavorare. Ed allora noi abbiamo visto che, in tale situazione, molte leggi che questo Parlamento ha fatto sono state assolutamente inoperanti. In molte zone del nostro Paese la legge del 30 per cento, il lodo De Gasperi, lo stesso equo affitto, non hanno affatto funzionato, perché il proprietario ha sempre cercato il diretto accordo col contadino, ed il contadino di fronte al proprietario, quando gli viene minacciata la disdetta si trova nella situazione di non poter mai dire di no.

È inutile dire che v'è una magistratura alla quale si può adire per far valere il proprio diritto, se il contadino non ha coraggio di adire il giudice perché teme che dopo la sentenza possa venire a lui anche un altro atto: che è l'atto che lo porterà alla fame. Il contadino ha paura d'avere ragione. È questa la situazione che ha dettato il criterio della giusta causa. Bisognava trovare qualche cosa che togliesse questa paura che ha il contadino di far valere il proprio diritto presso il proprietario. Bisognava, dandogli la certezza e la tranquillità di poter rimanere nel fondo, far sì che il contadino acquistasse anche il coraggio di far valere il proprio diritto.

È questo il concetto fondamentale che ci ha guidati, perché se non si fosse arrivati a trovare una soluzione a questo stato di minorazione in cui si trova il contadino, due fatalmente sarebbero state le vie: o lasciarlo in una situazione di sudditanza verso il proprietario, oppure arrivare ovunque ad un sindacalismo violento, ad un sindacalismo che attraverso modi non sempre legali riuscisse a imporsi al proprietario.

Vi era quindi la necessità di risolvere questo problema e questo problema è stato risolto proprio attraverso il concetto della giusta causa, che, dando al contadino la tranquillità di poter rimanere nel fondo, gli darà anche la forza di poter far valere il proprio diritto.

Vi è ancora un altro concetto fondamentale sul quale si basa la legge; la considerazione della categoria dei piccoli proprietari coltivatori diretti. Questi piccoli proprietari che sono contadini amanti dell'ordine, moralmente sani, che amano il lavoro, e sui quali noi vorremmo vedere fondata la nostra so-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

cietà; questa categoria di piccoli proprietari contadini che riteniamo un bene per il Paese. Occorre fare tutto ciò che è possibile per spostare la lancetta dell'evoluzione che già è naturalmente in atto, per far sì che il maggior numero di questi contadini possa adire alla piccola proprietà. Ecco un altro dei punti fondamentali della riforma, che è raggiunto attraverso il patto di prelazione.

Giusta causa e patto di prelazione sono le due colonne fondamentali sulle quali posa la legge. Da queste due colonne fondamentali noi ci ripromettiamo due grandi vantaggi: l'uno, quello di una migliore giustizia sociale che deriva dall'essere il lavoro messo nel suo giusto rilievo; l'altro, quello della tranquillità e della pace nei campi, che deriva dalla tranquillità che viene data al contadino col sapere che egli può lavorare, senza timore di ingiustificata disdetta, la propria terra, e col sapere che gli è aperta la via per acquistarla.

A questa legge sono state fatte innumerevoli critiche. Prima di tutto si è cercato di sventagliare una parola: la parola «produttività». Pareva, secondo certa stampa e secondo certi critici, che se questa legge fosse andata in vigore, il nostro Paese, quasi dalla mattina alla sera, si sarebbe trovato affamato. Per parecchio tempo si è agitato lo spettro della produttività per cercare di bloccare la legge. Innanzitutto dobbiamo fare un'osservazione preliminare, e cioè che questa legge, oltretutto essere una legge economica, è anche una legge politica e sociale ed è una legge che risponde ad un intimo nostro sentimento di giustizia: che quindi anche per questo, e vorrei dire soprattutto per questo, noi dobbiamo volerla.

Ma dobbiamo ancora osservare che non v'è cambiamento nella storia, che non v'è riforma nella vita dell'economia e della industria, che non abbia avuto in un primo tempo dei nemici che l'avversavano appellandosi al concetto della produttività o a qualche altro simile concetto.

Noi ricorderemo l'esempio di Fulton che quando inventò il battello a vapore per poco non venne linciato dai battellieri della Senna...

SANSONE. Il paragone è eccessivo!

GATTO. Noi neghiamo che la riforma porti una effettiva diminuzione di produttività e pensiamo che la maggiore tranquillità ed il più lungo tempo di permanenza nel fondo, siano di sprone al contadino per meglio lavorare la terra e gli diano modo di poter fare tutte quelle nuove culture che altrimenti, quando ha la spada di Damocle

della disdetta sospesa sul capo, difficilmente egli si sente di fare.

Non è detto che la piccola proprietà produca meno della grande proprietà. È difficile fare la statistica della produzione della piccola proprietà, perché nella piccola proprietà vi è tutto un complesso di beni, indubbiamente molto notevole, che va direttamente dalle mani alla bocca: ciò che mangiano i familiari, tutto quello che viene venduto nell'ambito vicino alla famiglia o che viene venduto nel paese, costituisce un notevole complesso di beni che non si può «statisticare». È quindi difficile poter dire che cosa effettivamente produca la piccola proprietà.

Però noi possiamo fare un'osservazione, e dire questo: che quando vi sono crisi economiche, la piccola proprietà non cerca mai l'aiuto del capitale statale. Si difende sempre da sé. Ha una propria politica di fronte alle crisi economiche, che non è quella di ricorrere allo Stato per avere aiuti, ma che è bensì quella di stringere i buchi della cinghia per cercare di far fronte con i mezzi propri alle necessità e alle crisi. E noi dobbiamo ancora ricordare che la piccola proprietà ha fatto degli autentici miracoli di lavoro; che vi sono zone di terra dove i contadini hanno veramente fecondata la roccia e strappato alla terra ingrata il frumento. Questi miracoli la grande proprietà non avrebbe saputo farli.

Probabilmente è vero solo questo: che noi dobbiamo tendere attraverso i consorzi e attraverso le cooperative a far sì che anche la piccola proprietà possa godere dei mezzi moderni di produzione. Questo è certamente uno dei settori che noi dobbiamo in tutti i modi cercare di attivare nella vita dell'economia. Ma non è vero ciò che si legge nelle statistiche, cioè che solo la grande proprietà sia produttiva, mentre la piccola produca poco.

Si dice ancora che la legge Segni farà scomparire la mezzadria. Sinceramente, noi non vediamo il perché di questa affermazione. Si dice che il contratto di mezzadria è inconcepibile senza il diritto assoluto alla disdetta, e che l'inamovibilità del mezzadro dal fondo lo porterà ad un minor lavoro. Noi crediamo che sia tutto il contrario. La tranquillità che verrà al contadino attraverso la stabilità nel fondo, lo porterà ad innamorarsi ancor più profondamente della terra e del proprio lavoro; e tutto questo si dovrà fatalmente tradurre in una maggiore produttività.

Quanto al riparto dei prodotti nella mezzadria, noi dobbiamo far presente che,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

tranne in qualche zona d'Italia dove i mezzadri stanno bene, in genere la mezzadria rappresenta il contratto dove il lavoro è peggio retribuito. E questo è tanto vero che tutti i proprietari che hanno terre in affitto cercano costantemente di portare i propri coloni a mezzadria.

Prendiamo ad esempio un podere a mezzadria in una delle zone della mia provincia, a San Donà di Piave, dove la terra è buona, e prendiamo come esempio tipico una mezzadria di 18 ettari, quindi abbastanza estesa, in relazione alle mezzadrie di quella zona: noi vediamo che per lavorare quella terra occorrono 9 persone, perché in genere viene calcolato che ogni persona sia in grado di lavorare due ettari di terra.

La produzione di parte mezzadrile tra frumento, granturco, uva, fagioli, ecc. è di circa un milione e mezzo (il reddito della stalla viene calcolato per le spese di produzione). Se noi teniamo presente che un milione e mezzo è il prodotto del lavoro di 9 persone, vediamo che ogni lavoratore ha una media annua di 166 mila lire di retribuzione per il proprio lavoro: che, divise per 12 mesi, danno un salario mensile inferiore alle 14 mila lire. Questa è la situazione delle retribuzioni nella mezzadria. Indubbiamente, essa è il contratto dove il lavoro è peggio retribuito. La maggioranza dei mezzadri è in miseria. Per questo noi siamo favorevoli ad elevare il riparto portandolo perlomeno al 55 per cento su tutti i terreni, e al 60 per cento su quelli a scarso reddito e non solo sui collinari; e a riconoscere anche una percentuale maggiore al mezzadro su quei prodotti che sono frutto esclusivo del suo lavoro, come i bozzoli.

Bisogna ancora avvertire che le piccole mezzadrie sono un'autentica fonte di miseria. Noi abbiamo nelle nostre zone mezzadrie di tre o quattro ettari, dove è impossibile che i contadini possano vivere. Queste mezzadrie sono dei magazzini di miseria.

Bisogna che vi sia la possibilità di convertire la mezzadria in affitto non solo nelle mezzadrie collinari, ma anche nelle piccolissime mezzadrie, per esempio quelle inferiori ai 6 ettari, dove non vi siano colture specializzate. Altrimenti avremo una fonte continua di miseria e di malcontento. Non avremo risolto il problema dei contratti agrari se non avremo tenuto presente questa necessità di convertire la mezzadria in affitto, là dove le mezzadrie sono piccolissime.

Io credo anche che bisogna avviarsi un po' alla volta al principio della condirezione

dell'azienda, perché non vedo le ragioni per le quali i mezzadri debbano essere tenuti in una situazione di inferiorità rispetto agli altri lavoratori; situazione che li danneggia e della quale sentono tutta l'umiliazione.

Si dice ancora che la legge Segni porterà un danno ai braccianti, in quanto impedisce loro di accedere alle altre forme di contratto, cristallizzando le situazioni esistenti. Noi pensiamo che la riforma fondiaria debba funzionare, forse più di quanto non appaia attraverso le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio, proprio per risolvere questo problema dei braccianti. Non è però vero che ci possa essere la cristallizzazione delle posizioni, perché il cattivo colono cadrà sempre; le leggi protettive possono essere protettive per i buoni, possono aiutare i bravi coltivatori, ma non arriveranno assolutamente a salvare le sorti dei fannulloni, di coloro che non hanno volontà di lavorare.

Noi abbiamo visto che questa legge poggia su due colonne fondamentali: la colonna della giusta causa e la colonna del patto di prelazione. Ed abbiamo anche dette tutte le ragioni che hanno dettato il concetto della giusta causa.

Noi diciamo subito che siamo favorevoli alla estensione della giusta causa ai fittavoli conduttori, per parecchie ragioni: prima di tutto, perché è illusorio dare al fittavolo conduttore il beneficio dell'equo canone, se non gli diamo anche quello della giusta causa. Nella mia provincia, nella zona di Cavarzere, il 90 per cento dei fittavoli conduttori ha avuto la disdetta, perché vogliono l'equo canone. È evidente che quando l'equo canone non è sostenuto dalla impossibilità di ricevere una ingiustificata disdetta, il conduttore è sempre costretto, per non perdere la possibilità di lavorare il fondo, a mettersi d'accordo col proprietario. Equo canone e giusta causa sono due istituti che vanno decisamente sposati; se non si sposano, allora l'uno distrugge l'altro. Non vi può essere equo canone, se non vi è anche giusta causa. Agendo diversamente non faremmo altro che dare illusioni, anziché dare qualcosa di concreto, a queste categorie. Siamo anche favorevoli a tale estensione, perché sarà più facile pretendere dai fittavoli conduttori delle eque condizioni di lavoro per i braccianti, se avremo dato loro, con la giusta causa, la possibilità di un equo canone.

Sono d'accordo con la maggioranza della Commissione, per quanto riguarda la divisione dei due problemi. Ritengo che veramente, così come si legge nella relazione, in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

sede di discussione di contratti agrari, non sia opportuno per una linea armonica della legge, di trattare anche il problema del salariato agricolo. Si legge nella relazione: « Quanto ai rapporti di salariato, l'assunto appare evidente: contratti di stretto lavoro, e cioè di locazione di opere, non possono essere comunque affiancati a rapporti associativi o addirittura commutativi, portanti seco rispettivamente una partecipazione all'alea aziendale o addirittura il suo accolto; il che certamente non esclude l'opportunità o meglio la necessità di contemplare il problema nella dovuta sede ».

Voglio richiamare l'attenzione proprio su questa ultima parte che ho letta. È evidente che vi è questa necessità di creare più eque condizioni di lavoro per i braccianti agricoli. La stessa Commissione solennemente lo riconosce e lo afferma. Noi diciamo: se vogliamo veramente creare queste migliori condizioni di lavoro ai braccianti agricoli, bisogna mettere i conduttori in grado di dare tali migliori condizioni. Non possiamo togliere la lana alla pecora, se non mettiamo la pecora in condizione di avere la lana da dare. (*Commenti all'estrema sinistra*). Se non avranno l'equo canone, i conduttori non potranno dare ai braccianti agricoli quella che è una giusta retribuzione per il loro lavoro.

Infine, siamo favorevoli all'estensione della giusta causa ai conduttori per una ragione fondamentale e decisiva, che è questa: la legge Segni, anziché essere una legge favorevole alla piccola proprietà, alla conduzione diretta ed ai coltivatori diretti, diverrebbe una legge dannosa se non si estendesse la giusta causa ai fittavoli conduttori, perché allora noi assisteremmo al fenomeno che i coltivatori diretti non troverebbero più un solo ettaro da coltivare. Dovunque fosse possibile, la parte proprietaria darebbe sempre la terra da coltivare al conduttore. Già si sono verificati molti casi di proprietari che si sono rifiutati di fare il contratto con i coltivatori diretti, perché sanno che col coltivatore diretto di qui a non molto si troveranno di fronte al principio della giusta causa, mentre col fittavolo conduttore questo sperano non accada. Noi faremmo una legge con la mira precisa e con lo spirito determinato di andare incontro alla categoria dei coltivatori diretti, ma verremmo — sia pure involontariamente — a precludere ad essi la possibilità di trovar lavoro.

Questo provvedimento di estensione della giusta causa ai conduttori non è ingiusto

verso la proprietà. Noi applichiamo il principio della giusta causa a piccoli proprietari, che possono avere pochi campi dati in affitto o a mezzadria. Non vediamo perché questo stesso principio dovrebbe essere ingiusto verso la grossa proprietà assenteista che affitta il fondo al conduttore. Invece, legando il conduttore alla conduzione, verremmo probabilmente a limitare quella specie di agricoltura di rapina che tante volte i conduttori fanno. Si potrebbe far eccezione alla fine del contratto al principio della giusta causa quando il fondo venisse appoderato e passato a conduttore diretto. È evidente che in questo caso, di fronte all'appoderamento del fondo e al suo passaggio a coltivatore diretto, ragioni di preferenza sociale verso la coltivazione diretta possono far cadere il principio della giusta causa. Si può ancora esser preoccupati dell'estensione della giusta causa ai fittavoli conduttori, per certe forme di conduzione che sono impopolari ed antisociali, che si verificano in certe determinate zone.

Credo che con un po' di oculatezza si possa rimediare anche a questo inconveniente. Questa forma di coltura impopolare si ha in genere nelle grandi estensioni. Si potrebbe farne un limite alla possibilità di estensione della giusta causa al fittavolo conduttore, escludendo le affittanze superanti una determinata superficie, allo scopo di escludere tale forma di conduzione.

Recentemente, in una interrogazione all'onorevole Ministro, sostenni che bisognava estendere il principio della giusta causa anche ai fittavoli conduttori, e dissi che, quanto meno, bisognava cercare di allargare la figura del coltivatore diretto rispetto a quella disciplinata dalla legge precedente. Questo è già stato fatto, e la figura del coltivatore diretto è già stata allargata. Faccio però presente — tornando su un argomento già esposto — un punto che ritengo fondamentale.

Se noi non estendiamo la giusta causa anche ai conduttori, noi non potremo trovare terreno per i coltivatori diretti.

Non è una questione di allargare o di restringere la figura dei coltivatori diretti; fino a che vi sarà la possibilità di dare un fondo in affitto a qualcuno che non sia protetto dalla legge per la giusta causa, fino a quel momento, fatalmente, il proprietario tenderà a dare la terra a chi dalla giusta causa non è protetto, e quindi non si verrà, in pratica, a favorire i coltivatori diretti, ma anzi si verrà a danneggiarli gravemente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

Noi riteniamo ancora che il principio della giusta causa debba essere un principio rigido, perché se incominciamo ad aprire la porta, allora noi non sappiamo più dove andiamo a finire. Allora andrà a finire che la legge che noi abbiamo fatto, e che può sembrare bella, nei suoi effetti pratici ci farà rimanere con molte speranze deluse nelle mani.

Dall'esame dell'articolo 2 della legge, noi vediamo che purtroppo la porta alla giusta causa è stata aperta, ed è stata aperta parecchio. Vi sono due momenti diversi in cui si può avere la fine dei contratti; vi è il momento in cui il contratto è ancora in vita, e il momento in cui il contratto è finito. Nel momento in cui il contratto è ancora in vita, la risoluzione si opera per inadempienza, ai sensi e nei modi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile; si opera cioè quando vi sia una inadempienza, dice la legge, « non di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte ». L'articolo 1455, adopera proprio questa formulazione: « inadempienza non di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte ».

Ora, noi sappiamo che i decreti legge tuttora in vita prevedevano la possibilità di disdetta alla fine del contratto per inadempienza grave, e questo concetto della inadempienza grave era stato, per evidenti ragioni di opportunità, analogicamente esteso dalla giurisprudenza anche alla risoluzione per inadempienza in corso di contratto: si era cioè arrivati a una specie di parallelismo tra risoluzione alla fine del contratto e risoluzione in corso di contratto: risoluzioni che potevano operare in ambedue i casi per inadempienza grave.

Con il sistema che viene proposto dall'articolo 2, tutto questo viene modificato, e si creano due forme diverse di inadempienza e di possibilità di avere la restituzione del fondo: la forma, che diremo di inadempienza contrattuale durante il contratto, e che è prevista dagli articoli 1453 e 1455 del codice civile, e quella prevista dal comma a) dell'articolo 2 alla fine del contratto, che è una inadempienza « di sufficiente rilievo con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti ». Ora, qui sorge un problema: cosa significa « inadempienza di sufficiente rilievo »? Se noi leggiamo la relazione, noi dovremmo concludere che l'inadempienza di sufficiente rilievo è una inadempienza ancora più leggera dell'inadempienza derivante dal disposto degli articoli 1453 e 1455 del codice civile. Ma allora noi ci chiediamo: quale intensità di inadempienza è sufficiente? Perché

effettivamente, allora, noi siamo di fronte ad una qualsiasi inadempienza: basta quasi, vorrei dire, un ripicco od un cavillo per far operare la possibilità stabilita dalla legge! Perché non è esatto quanto sta scritto nella relazione, che il disposto degli articoli 1453 e 1455 del codice civile porti alla necessità della colpa grave. Tale interpretazione è errata.

Ora, se noi andiamo ad un concetto che sia ancora più sottile, ad una inadempienza che sia ancora più lieve della inadempienza « non di scarsa importanza », prevista per i casi normali dall'articolo 1455 del codice civile, noi dobbiamo pur dire che allora andiamo ad una qualsiasi inadempienza, e quando noi andiamo al concetto di una qualsiasi inadempienza noi siamo nettamente di fronte alla possibilità di risolvere il contratto per un ripicco, per un cavillo, per una qualsiasi non sempre giustificata ragione. A noi pare, veramente, che di questo articolo 2 fosse molto migliore il testo ministeriale. Noi non riusciamo a spiegarci queste due diversità di ipotesi stabilite dalla Commissione, e che in fondo non darebbero luogo che a confusioni, a liti, anche perché la giurisprudenza dovrebbe incominciare con l'elaborare il concetto della « inadempienza di sufficiente rilievo », che sarebbe nuovo di fronte a quelli esistenti in materia di colpa.

Io penso che si dovrebbe ritornare ad una più semplice ed armonica formulazione di questo articolo 2, ritornando al progetto governativo, e che si dovrebbe anche nel progetto governativo includere nuovamente quel concetto della colpa grave che non ha fatto in pratica cattiva prova.

Noi non vediamo perché, quando facciamo una legge, che noi diciamo legge di riforma, dobbiamo andare così cautamente, vorrei quasi dire con le pantofole di velluto. La mia opinione è questa: se per non scontentare nessuno noi non accontentiamo nessuno, fatalmente allora scontentiamo tutti, e quando abbiamo scontentato tutti noi facciamo un qualche cosa che anziché essere produttore è, a mio parere, nettamente controproducente. Se noi ci mettiamo sulla via per fare qualcosa che risponda ad un criterio di giustizia, noi, io penso, dobbiamo anche affrontare tutte le responsabilità di una simile situazione e dobbiamo anche avere il coraggio di pestare, diremo così, gli interessi di un certo gruppo di persone. (*Approvazioni*).

Noi siamo anche contrari alla lettera b) del progetto, così come è formulata. Noi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

siamo d'accordo che vi possono essere ipotesi di colpa extra contrattuale che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto. Ad esempio, se io so che il mio mezzadro o il mio fittavolo è un ladro, non posso essere costretto, perché non ha rubato a me e quindi perché non ha commesso una colpa contrattuale, a tenerlo nel mio fondo. Ma se noi formuliamo la lettera b) così come è formulata, noi andiamo incontro a lasciar passare attraverso questa lettera un numero tale di casi e di ipotesi che non sappiamo dove possiamo andare a finire. Io sono sempre dello stesso parere: se bisogna fare la legge, bisogna stare attenti a non aprire troppo la porta alle eccezioni, per non distruggere, attraverso le eccezioni, la regola fondamentale. Noi pensiamo che si dovrebbe precisare la colpa extra contrattuale capace di risolvere il contratto, e pensiamo che si potrebbe trovare qualcosa, per esempio, che corrisponda ad un sistema di questo genere: che qualsiasi forma di fatto illecito extra contrattuale che costituisca delitto — non dico reato, perché voglio escludere la forma contravvenzionale — sia capace di risolvere il contratto, se fatta verso il proprietario (e quindi io considero che anche una ingiuria verso il proprietario da parte del colono possa costituire argomento di risoluzione del contratto), ma quando invece non sia attinente alla persona del proprietario, penso che allora si debba andare ad una formulazione ancora più stretta, e che bisogna in tali casi arrivare al delitto grave.

Una voce all'estrema destra. Ammazzare!

GATTO. No: vi sono tanti delitti infamanti, che non sono affatto quello di ammazzare. Perché arrivare a situazioni stranismi? Si può dire, ad esempio, che se il figlio del proprietario amoreggia con la figlia del fittavolo, questo è un fatto illecito, ed arrivare magari, per una lite fra di loro, alla risoluzione del contratto (*Commenti*). Sono tutte ipotesi di cui bisogna tener conto.

Per quanto riguarda la lettera c) noi pensiamo che sia esatto che se il locatore dichiara di voler eseguire opere sostanziali di trasformazione, abbia il diritto di avere il fondo di ritorno; ma nel caso però che tali opere non sia in grado di farle il contadino.

Nella lettera d) si considera uno dei punti più delicati della questione. Noi riteniamo che sia giuridicamente tutelabile il diritto del proprietario e dei suoi familiari di riprendere il fondo quando desiderano di coltivarlo, ma noi pensiamo che si debba limitare tale

possibilità al coniuge, ai figli e nipoti e ai fratelli che siano o siano stati coltivatori diretti.

Se noi andiamo al caso dei figli dei fratelli e agli altri considerati dal progetto della Commissione, noi arriveremo, in pratica, a far sì che difficilmente da parte del proprietario non si trovi il motivo per cacciare il contadino dal fondo. Una limitazione in questo senso mi pare necessaria. Per quanto riguarda poi l'ultima parte dell'articolo, ove si dice che quando il dichiarante non dia effettiva esecuzione agli impegni di cui al comma precedente, l'affittuario, oltre al risarcimento dei danni, debba anche una penalità pari alla quota del prodotto percepito nell'annata ecc., noi osserviamo che le sanzioni sono insufficienti. Noi qui siamo di fronte ad un proprietario che ha violato la legge, e talvolta con conseguenze gravissime come quella di mandare un'intera famiglia sul lastrico. Di fronte ad una situazione di questo genere, tale penalità è assolutamente insufficiente. Noi riteniamo ancora che non si debba legiferare che il giudice « potrà anche ordinare la reintegrazione del fondo, sempre che questa possa disporsi senza lesioni dei diritti dei terzi in buona fede », ma che la reintegrazione del fondo debba essere sempre ordinata. La prova della malafede del terzo è diabolica; il terzo è protetto dal risarcimento dei danni.

D'altra parte si verrebbe a creare una posizione di privilegio del proprietario ricco che ha la possibilità di pagare le penalità, in confronto al proprietario che questa possibilità non ha. Non mi si venga a dire che, così come è congegnata, la facoltà del reintegro del fondo possa funzionare: la prova della malafede del terzo, poiché dovrebbe darla chi questa malafede afferma esistere, è una prova impossibile, praticamente è una prova diabolica.

E allora, o la legge vogliamo farla o non vogliamo farla: se vogliamo farla, dobbiamo essere conseguenti nella sua struttura e in tutto ciò che da essa deriva. (*Approvazioni*).

L'altro dei concetti fondamentali della legge è il patto di prelazione, quel patto di prelazione che noi abbiamo sempre auspicato e che non deve essere, a nostro parere, una burletta, perché, ben congegnato, è una molla poderosa per portare grande quantità di fittavoli e di mezzadri alla piccola proprietà. Esso risponde ad un criterio di giustizia e di buona politica. È giusto, perché è evidente che la terra per un contadino è come il libro per un avvocato; è veramente

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

lo strumento del lavoro. Ed è giusto che ognuno abbia lo strumento del proprio lavoro.

Questo patto non ha infine assolutamente nulla di iugulatorio, e noi non riusciamo a capire perché il patto di prelazione possa essere invisibile alla proprietà. È vero che nel contratto sarà necessario indicare il prezzo effettivo di acquisto, ma non si può vedere che vi sia in questo patto qualche cosa di ingiusto, per il fatto che costringe il cittadino — vorrei dire una volta tanto — ad essere onesto di fronte al fisco.

Per quanto riguarda la parte fiscale, noi sappiamo che già ci sono delle leggi a favore della piccola proprietà contadina. Per rendere veramente effettivo il patto di prelazione, noi ci auguriamo però che ulteriori facilitazioni fiscali vengano ad agevolare il trapasso della proprietà ai contadini.

Noi, sinceramente, non siamo riusciti a comprendere nel progetto di legge il perché di una disposizione che dice che il patto di prelazione dovrà cessare con la riforma fondiaria. Noi ci domandiamo: perché? Con quale scopo? Una delle due: o noi vogliamo che il patto di prelazione sussista anche dopo la riforma fondiaria, e allora mi sembra che la sede più opportuna per sancirlo sia proprio questa, perché è più giusto, più armonico che un tale patto sia introdotto nei contratti che non nella legge della riforma fondiaria; o invece si pensa che il patto di prelazione, con la riforma fondiaria, debba cessare, e allora noi diciamo che tanto vale non metterlo neanche qui. In questa seconda ipotesi, il patto di prelazione nella legge sui contratti agrari ci farebbe l'impressione della cipria sul volto di una donna vecchia e rugosa, che non serve a farla apparire giovane: non serve a niente. Poiché noi speriamo che la legge sulla riforma fondiaria venga presto in discussione, è evidente che, nel lasso di tempo che ci separa da tale discussione, i proprietari farebbero ogni sforzo per non vendere: il patto di prelazione avrebbe la vita dello spazio di un mattino e non servirebbe a nulla: meglio allora, in questo caso, non creare illusioni, meglio non statuirlo.

Ma se lo vogliamo stabilire sul serio, perché vediamo in esso il mezzo che deve condurre molti coltivatori dei campi alla piccola proprietà, allora noi dobbiamo dire che la frase « sino all'attuazione della riforma fondiaria » deve essere tolta.

Altra disposizione che noi non riusciamo a comprendere è quella che stabilisce che il coltivatore diretto debba essere nel fondo da almeno due anni al fine di poter ottenere

il diritto ad usufruire del patto di prelazione. Se noi vogliamo favorire la piccola proprietà, è evidente che noi dobbiamo cercare tutti i mezzi per raggiungere lo scopo; e questa è una remora al raggiungimento di tale scopo.

Si legge nel testo della Commissione che tale lasso di tempo è stabilito per accertarsi della capacità lavorativa del colono o del mezzadro. Questo argomento non ci convince per una ragione molto semplice. Perché non è possibile, non può darsi, non è nell'ordine normale delle cose, che un proprietario assuma nel fondo una persona che non sa lavorarlo. È evidente che se una persona è entrata nel fondo di recente, ciò è dovuto al fatto che prima essa faceva il contadino, il mezzadro o il fittavolo da qualche altra parte. È difficile che un proprietario prenda a lavorare nel proprio fondo persona che prima facesse il fabbro, il ferroio o qualche altro mestiere diverso dal contadino.

Osserveremo ancora che, se questo contadino ha il denaro per comperare la terra, ciò vuol dire che è un buon contadino, un contadino parsimonioso, un contadino che lavora, perché nel contadino il denaro è frutto di sacrificio e di capacità di lavoro.

Tale disposizione va pertanto tolta.

Per quanto riguarda l'articolo 6-bis dove si dice che, « se sullo stesso fondo vi sia una pluralità di aventi diritto alla prelazione, questa non può essere esercitata che da tutti congiuntamente, salvo l'esplicita rinuncia di alcuno fra di essi, sempreché, in questo caso, coloro che si avvalgono del diritto di prelazione siano in grado di coltivare l'intero fondo », diciamo subito che qui la legge ha bisogno di un chiarimento. « Siano in grado di coltivare l'intero fondo »: ma come? Se si intende conservare quella capacità di lavoro che è richiesta dalla figura del coltivatore diretto, noi siamo d'accordo. Ma se, invece, s'intende che sia necessario avere le unità di lavoro per coltivare tutto il fondo, allora noi rendiamo in questo caso il diritto di prelazione assai difficile. Ci pare, perciò, necessaria una precisazione nel senso da noi desiderato.

Come pure ci sembra necessaria una precisazione all'articolo 6-ter che considera le sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla prelazione.

Sarebbe bene aggiungere, a nostro avviso, che la inosservanza si verifica anche quando la vendita sia avvenuta ad un prezzo inferiore a quello notificato, precisando che il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

riscatto dovrà avvenire al prezzo esposto nell'atto notarile. Così si eviteranno le frodi fiscali e soprattutto molte cause. Si potrebbe altrimenti sostenere la tesi della donazione parziale ed altre tesi di questo genere, che porterebbero liti e confusione; meglio, a mio parere, essere chiari nella legge.

Così, il termine per l'esercizio dell'azione di riscatto proposto nell'articolo 6-ter in un anno dalla conclusione del contratto, noi pensiamo che debba invece essere fatto decorrere dal momento in cui il contadino è venuto a conoscenza dell'avvenuta vendita, perché è evidente che il contratto potrebbe restargli sconosciuto per un anno. Non si suonano i campanelli e non si mette sui giornali quando si va dal notaio a fare il contratto. Un anno è facile che passi senza che il contadino nulla sappia, e non si può pretendere che il contadino ogni sei mesi vada all'ufficio del registro immobiliare per vedere se il proprietario è sempre lo stesso o è cambiato. Quindi è opportuno stabilire la decorrenza dell'anno non dalla conclusione del contratto, ma da quando il contadino è venuto a conoscenza che la vendita si è verificata.

Come funziona questo patto? Il funzionamento ci pare sia un po' troppo farraginoso. Io penso che si potrebbe adottare una formulazione molto più semplice e che bisognerebbe creare una procedura spicciativa. A me pare che la questione potrebbe essere decisa dal tribunale sul ricorso della parte interessata esibendo la copia autentica del contratto di vendita, la prova dell'accettazione e del versamento del decimo a titolo di caparra, e una dichiarazione di notaio che il proprietario era stato invitato tempestivamente alla stipula. Così avremmo tutti gli elementi necessari per il giudizio, e qualora la notifica non fosse stata fatta allora la questione potrebbe essere giudicata dal presidente del tribunale sulla esibizione della sola copia autentica del contratto di vendita. Il decreto del presidente del tribunale potrebbe essere provvisoriamente esecutivo. Si avrebbe così una sollecita e semplice procedura, necessaria perché il cittadino faccia valere i suoi diritti.

Così, come prevista dal progetto, la procedura è troppo macchinosa, ed è meglio cercare di renderla più spiccia; specie in questo caso, nel quale ci troviamo di fronte a gente che ha violato la legge e ad una violazione tale che può essere dimostrata con relativa facilità.

E ancora pensiamo che, così come per la giusta causa si è considerata una penale

a carico del proprietario che la violi, altrettanto occorra fare, per una certa armonia di disposizioni, a carico del proprietario che non rispetti il patto di prelazione.

Io ho fatto delle osservazioni alla legge, ed altre mi riservo di fare nel corso della discussione degli articoli.

Che questa legge sia avversata, non c'è da meravigliarsi, perché effettivamente tocca parecchi interessi. Ma è certo che essa fa fare un gran passo avanti ai lavoratori dei campi e risponde ad un concetto di giustizia. Si potrà cercare, attraverso la discussione in questa Camera, di migliorarla. Se non si riuscirà ad ottenere tutto qui, si potrà sempre agire per cercare di migliorare ancora le condizioni dei contadini: è certo però che la legge che è sottoposta al nostro esame è una legge che tutela il lavoro e gli dà veramente la preminenza in confronto del capitale. Si attua così finalmente in questo settore del lavoro uno dei canoni fondamentali della nostra concezione.

Noi abbiamo fiducia nei contadini d'Italia, e perciò siamo sostenitori, a spada tratta, di questa legge.

Noi abbiamo fiducia nel lavoro dei contadini: quando si sentiranno più tranquilli nel loro diritto a rimanere sul fondo, daranno tutta la loro passione al lavoro della terra, aumentando la produzione a beneficio della collettività.

Noi abbiamo fiducia nella classe dei coltivatori diretti, perché sono cittadini sani, cittadini amanti dell'ordine e l'Italia, basata su di loro, sarà un'Italia ordinata, tranquilla, una nazione veramente pacifica e tutta tesa alle migliori conquiste sociali. (*Applausi*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli Segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanfagnini. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non mi soffermerò in modo particolare, a differenza dell'oratore che mi ha preceduto, sui singoli articoli,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

riservandomi di farlo in sede di discussione degli stessi. Limiterò le mie brevi osservazioni alle linee fondamentali di questo disegno di legge, e dirò schiettamente come esse siano giudicate dal mio partito. Do atto però con piacere all'amico onorevole Gatto che egli ha portato nel suo analitico intervento un notevole spirito riformatore, e di ciò mi compiaccio sinceramente.

Questo disegno di legge sui contratti agrari viene alla Camera, onorevoli colleghi, dopo lunghissimi dibattiti sulla stampa, dopo voti e ordini del giorno e convegni delle organizzazioni delle categorie interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, e viene anche dopo lunghissime, laboriose e talora estenuanti discussioni nella Commissione, della quale faccio parte, e che l'onorevole Dominè ha presieduto con grande tatto e prestigio. Ed era naturale che la discussione nella Camera e fuori della Camera si facesse accesa intorno a questo disegno di legge, perché ciò non può non avvenire di fronte ad un progetto che vuol essere, almeno nello spirito dei suoi autori, una riforma sociale.

Di fronte ad ogni riforma sociale, non può non impegnarsi serrata la lotta fra i difensori del diritto di proprietà e gli assertori del diritto del lavoro, fra le forze della conservazione e quelle progressiste; e, se il disegno di legge, quale viene oggi alla Camera nel testo della Commissione, si sia fermato nel giusto mezzo, se abbia fatto adeguato posto alle istanze del lavoro, se abbia creato un più giusto equilibrio nei rapporti sociali, in un campo così fondamentale dell'economia nazionale quale è l'economia agricola, è ciò che noi oggi, onorevoli colleghi, siamo chiamati a giudicare.

Ora, per noi, l'appunto più grave che si può muovere a questo disegno di legge si è che esso non ha inquadrato la riforma dei patti agrari nel più vasto campo della riforma agraria. Noi non possiamo condividere questo sistema di concepire la riforma agraria — per così dire — in pillole, per settori: il settore dei contratti agrari, il settore della distribuzione della proprietà fondiaria, come se si trattasse di tanti compartimenti stagni e non di un tutto organico che andava affrontato e regolato nel suo insieme.

Per giustificare questa separazione si è ricorsi all'argomentazione, secondo me speciosa ed assurda, che mentre la riforma dei patti agrari non tocca la proprietà ma si limita a disciplinare il regime contrattuale fra proprietà e lavoro, la riforma fondiaria agisce solo nell'ambito del diritto di proprietà: come se la riforma dei patti agrari, modifi-

cando e ponendo su di un nuovo piano i rapporti tra diritto di proprietà e diritto del lavoro, non finisse in definitiva e sostanzialmente per modificare i diritti stessi; come se la riforma dei patti agrari e la riforma fondiaria, anche così come è concepita dai loro ispiratori, non dipendessero da un unico presupposto e non mirassero a un medesimo fine; come se non partissero entrambe dal presupposto che nell'ordinamento giuridico attuale non è fatta adeguata parte al lavoro, e non mirassero entrambe ad aggiornare in conseguenza questo ordinamento giuridico: la riforma dei patti agrari per attribuire al lavoro quel giusto peso che gli spetta nell'economia e nella produzione agricola, la riforma fondiaria per dare al lavoro quella terra ch'esso invano ricerca nell'ordinamento attuale. Ora, è evidente come unico essendo il presupposto ed unico il fine a cui mirano queste riforme, unica doveva essere, secondo noi, la riforma nel suo complesso.

Questo sistema di trattare separatamente questi problemi, questo vedere la riforma agraria soltanto come riforma fondiaria, cioè come un problema di limite e di distribuzione della proprietà indipendentemente dai rapporti giuridici che legano la proprietà al lavoro, non può essere approvato dal mio partito. Esso è indiscutibilmente un sistema limitativo della riforma agraria, perché impedisce di riconoscere ed abbracciare il fenomeno produttivo nel suo insieme, nella sua unità e nella sua essenza, di lavoro tanto più associato e collettivo quanto più progrediscono i mezzi tecnici e scientifici, ed impedisce di pervenire a soluzioni sociali rispondenti all'entità del fenomeno, mantenendosi nel solco tradizionale dei vecchi schemi di rapporti individuali anziché facilitare l'evoluzione verso le forme collettive. E qui avrebbe, per esempio, immensamente giovato, onorevoli colleghi, il riconoscimento, che non si può più oltre protrarre, dei consigli di fattoria e di cascina come strumenti atti ad elevare i lavoratori alla responsabilità nel processo produttivo.

È una legislazione, quindi, quella che andiamo ad elaborare, immensamente preoccupata di intaccare la proprietà nella sua essenza e nelle sue prerogative, proprietà che ci si ostina a vedere come qualche cosa di statico e di intangibile, dissociato dal fatto produttivo.

V'è qualche sforzo nella legge per distaccarsene — è doveroso ed onesto riconoscerlo — ma esso non ha portato a grandi risultati, ed anche questi circondati da tante riserve

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

e cautele da renderli praticamente assai modesti.

Ora, ogni riforma non può che partire necessariamente dalla constatazione di una situazione giuridica superata che non risponde più alla realtà economica e sociale, e comporta per conseguenza la necessità di adeguare questa situazione giuridica a questa nuova realtà che si è venuta maturando.

Così dovrebbe essere anche per la conclamata riforma agraria, e per riforma agraria non si può non intendere, a nostro avviso, una riforma che investa tutto il vasto campo della produzione e dell'economia agraria e delle forme giuridiche attraverso cui questa si svolge: proprietà e salariato agricolo da una parte, proprietà e lavoro con contratti a tipo associativo e commutativo dall'altra, e non certo per mettere a soqquadro queste forme giuridiche, quanto per adeguarle alle esigenze della nuova realtà economica e sociale. E, onorevoli colleghi, quanto più procederemo arditamente con coraggio su questa strada (e dico arditamente, non avventatamente, perché ci vuole uno spirito di arditezza nelle riforme) tanto più faremo gli interessi del lavoro e della produzione.

Ora, tutto ciò, secondo noi, andava, ripetiamo, riveduto nel suo complesso. Non si possono da una parte regolare i rapporti contrattuali fra proprietà e lavoro a tipo associativo o commutativo, sia pure migliorandoli per i lavoratori, ma prendendo per base la distribuzione della proprietà esistente, e dall'altra promuovere nello stesso tempo una redistribuzione della proprietà.

I due problemi andavano affrontati e risolti congiuntamente, nello spirito dei nuovi tempi, ed in questa sede avremmo visto anche profilarsi la possibilità e i lineamenti di una sistemazione del salariato e del bracciantato agricolo che avrebbero dovuto giocare il loro ruolo nella riforma. Così non è stato. Si è proceduto oltre nella riforma dei patti agrari, come se fossero indipendenti da tutti gli altri rapporti che intessono il vasto tessuto della vita economica e della produzione agricola. E questo precisamente è dispeso dall'aver considerata la proprietà non come momento produttivo, non come fattore della produzione e nella sua funzione sociale, ma come qualche cosa di statico e di invulnerabile in se stesso.

Ora, è questo, precisamente, ciò che noi non condividiamo, ed è proprio questo concetto, questo feticcio della proprietà, che porta a concepire la riforma come un problema di limitazione della grande proprietà

in favore della piccola proprietà e quindi di maggiore possibile diffusione della piccola proprietà, il che veramente è un rifare a ritroso il cammino che ha portato alla concentrazione della proprietà, anziché superare il fatto proprietà per arrivare alla socializzazione, per lo meno là dove ne esistono i presupposti e gli estremi.

La proprietà, invece, per noi e per la Costituzione non è qualche cosa di inviolabile e di intangibile, ma qualche cosa che deve continuamente giustificare se stessa, e riesce a giustificare se stessa solamente adempiendo alla sua funzione sociale, cioè sempre più immedesimandosi con il lavoro e facendo di se stessa qualche cosa di dinamico che non può che derivare dal lavoro e dallo spirito di iniziativa e di intrapresa.

È, purtroppo, con rincrescimento che dobbiamo constatare come il culto della proprietà sia talmente radicato, anche nelle menti dei nostri riformatori, che essi non sanno concepire la riforma agraria che sotto l'angusto aspetto della riforma fondiaria, cioè sotto l'aspetto della creazione di una più vasta e diffusa piccola proprietà che, se è appropriata e rispondente in talune zone e in talune culture, è pur sempre — consentitemi di dirlo — la negazione del progresso agricolo e tecnico.

Gli onorevoli colleghi non pensino che io recrimini su questo punto, allo scopo di ottenere oggi un rinvio di questo disegno di legge. Tutto questo è assolutamente estraneo dalle mie intenzioni: noi non intendiamo in alcun modo prestarci a manovre dilatorie. Penso che fin dall'origine la riforma dei patti agrari doveva essere impostata come un elemento, un aspetto della riforma agraria. E non si meravigliino gli onorevoli colleghi della Commissione di queste mie dichiarazioni: esse non possono sorprendere. Ricordo che già in sede di discussione generale, davanti alla Commissione, ho particolarmente insistito sul punto che per noi questo disegno di legge non era la riforma agraria e nemmeno un principio di riforma agraria; ma doveva essere, a nostro avviso, un regolamento provvisorio della intera e complessa materia, in attesa della riforma agraria, da valere fino a che fosse realizzata questa riforma, e diretta per lo più a consolidare e consacrare, con i benefici fin qui conseguiti dai lavoratori attraverso la legislazione eccezionale, lo stato esistente contro possibili manovre elusive della riforma che si tentassero da parte della proprietà. Così non è stato. Ormai questa legge viene

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

alla Camera come qualche cosa di autonomo, permanente e definitivo per quel che riguarda la legislazione del regime contrattuale specifico qui regolato. Definitivo naturalmente come tutte le cose umane, che sono definitive finché gli uomini non le cambiano. E poiché così piace alla maggioranza, di cui noi siamo parte — ma dalla quale su questo punto dissentiamo — conviene discutere ed entrare nel merito di questo disegno di legge.

Premetto subito che lo esamineremo con spirito realistico. Noi non vogliamo indulgere ad un massimalismo sterile e deteriore. Noi socialisti di questa parte della Camera non vogliamo rifiutare quello che vi è di buono nel presente progetto per delle finalità irraggiungibili, forse, nella situazione attuale. Il dovere nostro è di cercare di estrarre dalla situazione attuale tutto ciò che di più e di meglio è possibile nell'interesse dei lavoratori, e di non rifiutare il poco che possiamo avere oggi per quel molto che non sappiamo se potremo avere domani. Questo, perché sappiamo benissimo che voler conquistare d'un colpo tutto ciò che il socialismo nelle sue finalità ultime significa, non solo non è possibile nelle attuali condizioni politiche e nell'attuale grado di sviluppo economico, ma costerebbe un prezzo troppo alto: la libertà, prezzo che noi, socialisti democratici, non siamo disposti a pagare, non solo perché riteniamo che la libertà abbia per se stessa un valore insostituibile nei rapporti sociali e nei rapporti umani, ma perché senza di questa le stesse conquiste sociali si ritorcerebbero, in definitiva, a danno delle stesse classi lavoratrici.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINO

ZANFAGNINI. Entrando perciò nel merito di questa riforma, non possiamo non riconoscere che essa, se non rappresenta l'alba di una nuova era nei rapporti contrattuali dell'agricoltura, rappresenta un notevole miglioramento per tutta la vasta categoria dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti e degli affittuari migliorati. Un elemento spicca sopra ogni altro in questa legge, ed è la stabilità del colono sul fondo, garantita mediante l'istituto della disdetta per giusta causa, disciplinato con una minuta casistica, che io, al pari dell'onorevole Gatto, lamento sia stata eccessivamente allargata nel testo della Commissione rispetto al testo governativo e mi auguro che sia, in corso di discussione, ulteriormente ristretta. Questo ecces-

sivo allargamento della casistica, poi, è tanto più ingiustificato e spiacevole, in quanto ricordo che in sede di Commissione ad un certo punto noi sospendemmo la discussione sulla durata del contratto, per passare alla disdetta per giusta causa, perché vedemmo in esse un certo collegamento, nel senso che se noi ci orientavamo in senso restrittivo nella disdetta per giusta causa, evidentemente, nello spirito di coloro che proponevano il rinvio, si doveva essere più stretti anche nella durata. Ma, se noi allargavamo la giusta causa di disdetta, bisognava di necessità allargare la durata. Questo indubbiamente era il nesso logico che suggerì ad un certo punto l'opportunità del rinvio della discussione sulla durata dei contratti. Volemmo vedere prima la giusta causa, evidentemente per saperci regolare circa la durata e per stabilire, quindi, una durata maggiore, se allargavamo la giusta causa, ed una minore, se la restringevamo. Ora, mi pare che abbiamo invece accozzato il peggio col peggio, poiché vedo che la mezzadria, dove non c'è rotazione di culture, è stata ridotta ad un anno (durata indeterminata in base al codice civile vuol dire infatti, né più né meno che un anno), mentre per l'affitto si è stabilita la durata di sei anni. Non mi so davvero spiegare questa differenza di trattamento tra affitto e mezzadria e non vedo perché anche per la mezzadria non sia stabilita la durata di almeno sei anni.

Mi riservo di ritornare in sede di discussione dei singoli articoli su questi dettagli. Per ora mi limito a considerare qui il problema della stabilità del colono sul fondo e dell'istituto della disdetta per giusta causa come principio. Obiezioni gravi sono state fatte a questo proposito da più parti e con opposti intendimenti, perché su questo punto si è trovata spesso una coincidenza meramente casuale fra critiche di ispirazione liberale o liberistica e critiche di ispirazione socialista. Meramente casuale, ripeto, giacché esse muovevano da due preoccupazioni perfettamente opposte: le une, quelle di ispirazione liberale, vedono nella cristallizzazione della situazione economica e giuridica attuale in agricoltura qualcosa che intacca quella vitale legge della domanda e dell'offerta che per svilupparsi ha bisogno della maggiore libertà e dei minori inciampi possibili, legge che si ritiene vitale ed essenziale anche alla produzione agricola e che per noi — per parlarci chiaro — non è altro che il dominio incontrastato del capitale e della proprietà; le altre, quelle di ispirazione socialista (che sono state fatte anche da un nostro emerito studioso, il pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

fessor Pagani) vedono, nella cristallizzazione della situazione attuale, sbarrata la strada al processo del proletariato agricolo più misero, al bracciantato ed al salariato agricolo, affinché possa salire più su nella scala sociale, allo stato di affittuario, colono o mezzadro.

Tuttavia, pesate le une e le altre obiezioni e soprattutto quelle di parte socialista, che per noi non potevano non avere un grandissimo peso, abbiamo ritenuto di superarle, aderendo in seno alla Commissione al sistema della legge ed al principio della stabilità per due ragioni fondamentali: una di indole produttivistica ed una di indole sindacale, perfettamente coincidenti fra loro.

Ragione di indole produttivistica, in quanto è evidente che il colono, affittuario o mezzadro, il quale non aveva la stabilità sul fondo, era di necessità portato a praticare una coltura di rapina che conduceva al progressivo impoverimento della fertilità del fondo, anziché al reintegro ed all'incremento della sua capacità produttiva. Ragione di indole sindacale, in quanto l'instabilità del colono sul fondo rendeva praticamente nulla ed inefficiente la tutela sindacale. La minaccia della disdetta incombe come una calamità sul colono e sulla sua famiglia lo induceva spesso, generalmente, a non valersi dei diritti assicurategli dai patti collettivi e dalla legge ed a sottostare alla volontà del concedente, poiché egli sapeva che questi si sarebbe tosto o tardi vendicato, senza bisogno di render conto a nessuno, con la disdetta. L'istituto della giusta causa di disdetta (accolto ormai da tutte le legislazioni più progredite d'Europa) appare per ciò inseparabile dalla tutela sindacale. Per mettere il colono in condizioni di potersi realmente avvalere della protezione sindacale del lavoro, di affezionarsi al fondo su cui egli prodiga incessantemente il suo lavoro e il suo sudore, accrescendone in conseguenza la produttività, necessario e indispensabile era ammettere anche da noi la disdetta non indiscriminata, ma solo per giusta causa. Si è detto e si dice che era assurdo introdurre da noi ciò che è stato introdotto in Francia, dove si ha una situazione diversissima, anzi inversa alla nostra, dove vi è abbondanza di terre e povertà di mano d'opera. Ma l'obiezione, onorevoli colleghi, non regge. La redenzione del proletariato agricolo più povero, del salariato e del bracciantato agricolo non si raggiunge degradando i lavoratori che sono già pervenuti allo stato di mezzadri, di coloni o di affittuari, facendoli retrocedere allo stato di salariati o di braccianti, ma si fa

elevando invece il bracciantato agricolo, là dove vige, alla compartecipazione nel processo produttivo e nell'azienda.

La regolamentazione del salariato agricolo è stata rimandata espressamente alla riforma fondiaria. Ma non si vede ancora come potrà in questa innestarsi; essa rimane una grossa lacuna, mentre avrebbe dovuto trovare la sua sistemazione nel quadro della riforma agraria, qualora questa fosse stata concepita nel suo complesso come un tutto organico. Per ora, noi sappiamo che la condizione del salariato agricolo non è regolata da questo disegno di legge e non sappiamo come potrà essere regolata e inserirsi nella riforma fondiaria. Il famoso disegno di legge della riforma fondiaria colpirà la grande proprietà condotta in economia o anche quella condotta a mezzadria o col sistema dell'affitto? E come troverà sistemazione in entrambi i casi il salariato agricolo? Come si concilieranno, in quest'ultimo caso, quando la limitazione alla proprietà colpisce le grandi aziende tenute a mezzadria o con il sistema dell'affitto, come si concilieranno gli interessi dei mezzadri e degli affittuari con quelli dei salariati e dei braccianti? È ciò che non si riesce ancora a vedere.

Inutile era, a parer mio, trincerarsi dietro obiezioni meramente formali. Sappiamo benissimo che i contratti di affittanza, di mezzadria, non sono contratti di puro lavoro, come il salariato agricolo, ma contratti anche a carattere commutativo e associativo. Ma non dimentichiamo che la stessa legislazione fascista li aveva già annoverati fra i rapporti di lavoro, considerando in essi prevalente e assorbente il lavoro. Niente quindi impediva, anche dal punto di vista sistematico, che nella disciplina dei contratti agrari si comprendesse anche il salariato agricolo, il quale poteva anzi rappresentare il punto di sutura e di congiunzione tra patti agrari e riforma fondiaria, promuovendo e favorendo non la formazione della piccola proprietà, ma il progresso verso quel lavoro associato, verso quelle forme collettive di conduzione che sono, è gioco-forza riconoscerlo, un fenomeno inseparabile della produzione agricola e industriale moderna, perché legato allo stesso progresso tecnico e scientifico. Il non vedere questa necessità, l'attardarsi ancora sul vieto e arretrato concetto di piccola proprietà, come se fosse il toccasana della riforma agraria e dell'economia agricola italiana, quasi che la vita moderna non consistesse tutta ed essenzialmente nello sviluppo del fenomeno consociativo, in ogni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

campo e in ogni forma sempre più vasta, vela certamente la visione del problema e ne pregiudica in partenza l'integrale e razionale soluzione.

Se, onorevoli colleghi, per esempio, noi dessimo il massimo impulso in agricoltura alle forme cooperativistiche, e non solamente per gli acquisti e le vendite necessari all'agricoltura, o per l'uso dei mezzi meccanici, o per la trasformazione o conservazione dei prodotti agricoli, ma per la stessa conduzione, per una migliore e razionale coltivazione affiancata e coadiuvata da una valorosa assistenza tecnica, quale certamente in Italia si può avere, quali meravigliosi effetti non conseguiremmo, e non soltanto produttivistici, onorevoli colleghi, ma di miglioramento individuale e sociale della classe agricola!

Abituando gli uomini a pensare ed agire socialmente, a vedere nello sviluppo comune il proprio sviluppo e nel benessere comune il proprio benessere, non si deprime ma si eleva e si educa la personalità umana.

Non intendo certamente parlare, a proposito di forme collettive, di *kolkhoz* o *sovkhoz*, forme straniere al nostro spirito e alla nostra civiltà, ma di sviluppo anche in agricoltura di quel sano movimento cooperativistico originario dell'occidente, che ha già dato così buoni frutti e altri maggiori ne darà in avvenire, e che ha avuto fra di noi insigni cultori ed apostoli. Insomma, noi dobbiamo ricercare, nelle forme a noi congeniali, di risolvere l'imponente problema sociale che lo sviluppo della tecnica moderna sempre più urgentemente reclama e propone alla nostra attenzione. Ed a ciò magnificamente si presta il nostro movimento cooperativistico, condotto e sviluppato con quello spirito di serietà e di apostolato che ispirò i nostri vecchi cooperatori.

Ecco perché noi socialisti siamo — e non possiamo non essere — scettici e perplessi quando si pone come costante e assoluto paradigma di riforma agraria la formazione di quella piccola proprietà, che rinchiusa in sé stessa, non può essere che misera, miope e meschina, invece di dischiudere sempre più e sempre meglio l'accesso a quelle forme collettive di conduzione, ispirate alla nostra tradizione cooperativistica. Chi partecipa al movimento cooperativo — non so se sia qui l'onorevole Cimenti — sa quanto esso racchiuda di elevato e di superiore per la vita moderna, perché movimento aperto a tutti e non chiuso, come è nelle società capitalistiche; movimento in cui questa perpetua

antitesi fra capitale e lavoro, che travaglia la vita moderna, è risolto in radice, movimento in cui chi ha un'azione può parlare e pesare come chi ne ha cento, movimento in cui lo spirito socialista, che è spirito di elevazione di mutualità, rifugge e opera.

Onorevoli colleghi, questo che noi vi proponiamo è sviluppo materialistico? O non è invece avviamento a quella superiore forma di solidarietà umana che è nello spirito stesso del messaggio cristiano e che dovrà pure un giorno avverarsi non solo a parole ma a fatti, se si vuole che i principi di pace, di libertà e di giustizia divengano realtà, e l'umanità non sia scossa e tormentata da queste spaventose crisi cicliche materialistiche che a intermittenza la investono e sconvolgono?

Il partito al quale ho l'onore di appartenere avrebbe visto volentieri nelle aziende esistenti il riconoscimento dei consigli di fattoria o di cascina e, in quelle che vanno a formarsi — promosse e sollecitate da questo disegno di legge (mediante l'esercizio del diritto di prelazione) e più specificamente da quello che sarà presentato sulla riforma fondiaria — la costituzione di forme cooperativistiche o consorziali di conduzione.

Ma di tutto ciò nel disegno di legge non vi sono che timidi e fugaci accenni, come quelli a proposito del diritto di prelazione di fondi costituenti un unico complesso aziendale. Ci si è inchinati di fronte a questa realtà dell'unico complesso aziendale modernamente e unitariamente attrezzato, e ci si è preoccupati di non spezzare questa unità, nell'esercizio del diritto di prelazione, imponendo la prelazione congiuntiva e la costituzione di una cooperativa per l'utilizzo delle attrezzature comuni. Ci si è inchinati insomma di fronte a una realtà esistente, che, bisogna darne atto, ci si è preoccupati di salvaguardare; ma non si è cercato di promuovere e sviluppare le conduzioni collettive in forma cooperativa o consorziale là dove questo unico complesso aziendale, costituito da più fondi, non c'è o non è pervenuto a unità organica.

Non può perciò questa considerarsi una soluzione soddisfacente del problema dal punto di vista socialista e ci duole davvero che non ci si sia resi sufficientemente conto della realtà del fenomeno produttivo moderno e delle forme che esso impone, ma ci si sia invece tenuti ancorati all'ossequio della piccola proprietà, che è ancora e sempre un omaggio alla proprietà anziché al lavoro. Sì, perché anche se essa, nella grande generalità dei casi, riunisce proprietà e lavoro,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

il piccolo proprietario è per natura misoneista e portato a sfruttare in pieno la mano d'opera della sua famiglia, talvolta in modo esorbitante, escludendo altra mano d'opera; a passare dalla piccola alla media proprietà, e quindi a divenire a sua volta oppressivo verso i suoi e gli altri, anziché a dischiudere l'animo allo spirito di associazione e di cooperazione che è spirito altamente educativo.

Noi vivamente ci auguriamo perciò che, contemporaneamente e a fianco della riforma dei contratti agrari e della riforma fondiaria, si voglia, con la legislazione, col credito e con tutti i mezzi possibili, promuovere e sviluppare al massimo grado quelle forme associative, cooperative o consorziali, mediante le quali soltanto si possono compiere veramente dei progressi e far fare dei passi da gigante all'economia agricola italiana.

Queste sono, onorevoli colleghi, le critiche di fondo al disegno di legge che io dovevo portare qui a nome del mio partito, critiche che non ci impediscono di riconoscere che tuttavia passi notevoli, attraverso di esso, si sono fatti verso lo svincolamento dei contratti agrari da concezioni superate, da quanto cioè in essi ancora sopravviveva dello spirito feudale. Valgano a esempi l'abolizione degli obblighi e delle onoranze, l'affermazione del principio dell'equo canone, i miglioramenti, ecc.

Non si sono tuttavia fatti altri passi innovatori che era lecito attendersi, come l'istituzione dei consigli di fattoria e la condirezione del mezzadro nell'azienda: in Francia si è addirittura attribuita la direzione al mezzadro, mentre noi non domandiamo per il mezzadro che la condirezione insieme con il concedente.

Elevate la dignità del lavoratore, elevato alla responsabilità nel processo produttivo: ne avranno tutto da guadagnare, e la produzione italiana, e le classi sociali più depresse.

Un grave difetto, che mi permetto di rilevare nella legge, è che, mentre per l'affitto si è adottato il principio dell'equo canone, che è un principio elastico in quanto permette un continuo adeguarsi del canone al mutare delle situazioni, nella mezzadria si è fissata nella legge la quota di riparto, che è principio rigido: il 53 per cento al mezzadro e il 47 per cento al concedente. Con tale sistema, oltre che svuotare le organizzazioni sindacali di un compito eminentemente loro proprio, si viene a minacciare di morte questo contratto. Esso è as-

surdo, perché equipara tra loro situazioni diversissime che variano, sia da regione a regione, che in una stessa regione; situazioni diversissime e per quanto riguarda l'entità degli apporti delle parti e per quanto riguarda il maggiore o minor lavoro richiesto dalle singole culture.

Le culture industriali, ad esempio — cito il caso tipico del baco da seta — richiedono una quantità enorme di lavoro e non vedo perché si debbano, per esempio, equiparare, nella percentuale, mezzadrie in cui culture di questo genere non ci sono, a mezzadrie in cui ci sono e richiedono, nelle punte massime di lavoro dei campi, quando cioè il contadino è più impegnato, una fatica improba e schiacciante.

Ora, a parte che con questo sistema si viene ad intaccare — ripeto — tutta l'organizzazione sindacale svuotandola di un compito di sua spettanza, si giunge anche al risultato nefasto di cristallizzare gli importi allo stato attuale, perché nessuno si sentirà disposto ad aumentarli dal momento che la quota è sempre la medesima. Con questo principio rigido noi intacchiamo il contratto di mezzadria nella sua vita e nella sua possibilità di sviluppo. Si dovrà invece, secondo me, stabilire come minimo irriducibile il 53 per cento, perché questa è già una conquista dei mezzadri sulla quale penso che ormai non si debba e non si possa più ritornare, salvo aumentare questa quota fino ad un massimo del 60 o 65 per cento (come avevo proposto in una formula che non fu accettata), in relazione all'entità degli apporti, al grado di produttività dei fondi e al genere delle culture praticate, perché — ripeto — vi sono culture che richiedono più lavoro ed altre che ne richiedono di meno.

Nella legge, quindi, se si vuol salvaguardare la vita di questo contratto, si dovrà fissare il principio che la quota è proporzionale agli apporti delle parti sia pur riconoscendo come minimo ormai irriducibile per il mezzadro, in tutte le regioni d'Italia, il 53 per cento attualmente in vigore.

Non è certamente il caso di addentrarci qui, in sede di discussione generale, in un più particolareggiato esame della legge, esame che si dovrà fare più propriamente in sede di discussione dei singoli articoli.

Noi, purtroppo, ci rendiamo conto che in questa discussione, come nella discussione in sede di Commissione, non si potranno ormai modificare radicalmente i lineamenti fondamentali della riforma, ma ci auguriamo che nella discussione dei singoli articoli, nella

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

quale ci riserviamo di sottoporre opportuni emendamenti, si faccia più largo posto a quello spirito di riforma che deve informare la nostra attività, l'attività del primo Parlamento della Repubblica italiana, cui è affidato il compito, e l'onore, di attuare quei postulati sociali che sono stati iscritti nella nostra Costituzione, onorevoli colleghi, in quanto tutti noi abbiamo ritenuto ch'essi fossero inscindibili dalla libertà e dalla democrazia. (*Applausi — Congratulazioni*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto.

Disegni di legge:

« Divieto di appartenere a partiti politici per alcune categorie delle Forze armate e per i magistrati militari » (281):

Presenti e votanti	350
Maggioranza	176
Voti favorevoli	233
Voti contrari	117

(*La Camera approva*).

« Suppressione del Consiglio nazionale delle Accademie e ricostituzione dell'Unione accademica nazionale » (363):

Presenti e votanti	350
Maggioranza	176
Voti favorevoli	319
Voti contrari	31

(*La Camera approva*).

Proposta di legge:

Senatori BRAITENBERG ed altri: « Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativi all'esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero » (337):

Presenti e votanti	350
Maggioranza	176
Voti favorevoli	310
Voti contrari	40

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbina — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bellucci — Bennani — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Boldrini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bovetti — Bruno — Bulioni.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capua — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Carpano Maglioli — Casalnuovo — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavinato — Ceccherini — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cerreti — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chini Cocoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De' Cocci — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Carmine — De Meo — De Palma — Diaz Laura — Diecidue — Di Fausto — Dominèdò — Donati — Donatini — Dossetti — Ducci.

Ebner — Ermini.

Facchin — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Galati — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giachèro — Giammarco — Giannini Olga — Gavi — Giolitti — Giordani — Giovannini — Girolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gorini — Grammatico — Grassi Giuseppe —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

Grassi Luigi — Grazia — Greco Giovanni — Greco Paolo — Grifone — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Marca — La Rocca — Latorre — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Malvestiti — Mancini — Marabini — Marchesi — Marengi — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo Meda Luigi — Melis — Melloni Mario — Menotti — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Mievill — Migliori — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mordaca.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Nenni — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Novella.

Orlando.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Paolucci — Parri — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perlingieri — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pirazzi Maffiola — Polano — Polletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Proia — Puccetti — Pugliese.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Resta — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rodinò — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Sallis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo.

Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Togni — Tommasi — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi —

Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vetroni — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentini Angelo — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Bersani — Borsellino.

Campilli — Cappugi — Cara — Chieffi — Ciment.

Del Bo — De Martino Alberto.

Mannironi.

Nitti.

Pera — Pratolongo.

Suraci.

Tesaro — Tupini.

Veronesi — Viale — Vigorelli.

Walter.

Si riprende la discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rivera. Ne ha facoltà.

RIVERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo confessare che un po' di amaro ho oggi in bocca nell'intraprendere un discorso destinato a dispiacere a tanti amici miei.

Mi è toccato, onorevoli colleghi, in questa circostanza, di scegliere tra l'amicizia di persone, che con me combatterono nel campo politico durante il ventennio, anzi — dovrei dire — nel trentennio, e quella che a me sembra la verità su questo problema che è di una importanza veramente straordinaria per il nostro Paese. Ho scelto questa seconda strada e domando venia se nel mio scritto, che ho diffuso in mezzo ai colleghi a mia cura (non a cura del Parlamento) e perciò, potrei dire, quasi clandestinamente (*Commenti*), e se nel parlare che oggi farò, qualche parola di troppo fosse sfuggita o dovesse sfuggire. Mi dovete dar venia perché è la mia vecchia passione sull'argomento che mi trascina e voi sapete che « molto è perdonato a chi molto ha amato » (*Commenti*), ed io ho amato tanto questo enigma agricolo nostro, per il quale ho scritto volumi che pesano, forse anche per quanto vi è scritto, ma certamente per quel che risulta sulla bilancia!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

Devo dolermi oggi per un'altra ragione: dopo aver fatto esplicito quesito agli uffici, se io avessi il diritto di presentare una relazione di minoranza come componente della Commissione parlamentare di agricoltura, e dopo che gli uffici mi avevano assicurato che ero indiscutibilmente nel mio diritto, ho scritto rapidamente, in una notte, non dormendo affatto (*Si ride — Commenti*)...

MAZZA. Ma la notte porta consiglio.

RIVERA. La notte porta consiglio, ed un consiglio l'ha portato, ma non a me, ad altri: dopo che la mia relazione era stata scritta, presentata, accettata ed inviata in tipografia, è stato consigliato alla Presidenza di non far comparire questa relazione sui resoconti parlamentari. Me ne è molto dispiaciuto, perché credevo che non potesse essere inibito di esporre in questo Parlamento, che ha dato sempre a tutti, quando era libero, la più grande libertà di parola, una tesi in contrasto con quella della maggioranza; una tesi contraria, se me lo permettete, amici dell'estrema, era proprio la mia, mentre la vostra potrà passare per una tesi di minoranza, ma non di opposizione, perché, se guardate la faccia di queste due creature, che, con licenza dei superiori, sono comparse nel fascicolo degli Atti parlamentari, se guardate le facce di queste due creature le troverete presso a poco uguali...

MAZZA. Gemelle.

RIVERA. Proprio gemelle: è ben vero che si tratta di due diverse variazioni sullo stesso motivo (l'una, ad esempio, esibisce la tendenza a rapidamente operare e bruciare le tappe, mentre sembra che l'altra si attardi); ma, ambedue mostrano la stessa « aria di famiglia », sicché una tesi in contrario, oggi, in questo fascicolo distribuito alla Camera, non c'è (*Commenti*).

La mia tesi era schiettamente contraria e perciò male si è fatto, dal punto di vista democratico e parlamentare, a non associarla alle altre due. Nel Regolamento non è scritto quello che è stato eccepito dalla Presidenza, che cioè una relazione firmata da uno solo dei componenti non possa rappresentare una relazione di minoranza.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Rivera intende rivolgersi alla Presidenza per elevare una protesta, devo avvertirlo che egli non ha saputo indicare una corrente di minoranza di cui fosse espressione; ragione per cui la Presidenza non ha consentito che la sua relazione fosse stampata come relazione di minoranza. Con ciò ritengo esaurito questo incidente e prego l'onorevole Rivera di

continuare esponendo le sue osservazioni sul merito della legge.

RIVERA. Onorevole Presidente, io prendo nota del suo rilievo e la ringrazio: volevo solo far notare che, mentre non esiste tale condizione nel Regolamento, in passato si è pur dato un precedente, nel quale la corrente di minoranza era parimenti rappresentata da una sola persona, e precisamente dall'onorevole Cappugi a proposito della legge per gli statali. Del resto nessuno mi ha domandato di indicare — avrei potuto farlo facilmente — da chi e come fosse costituita la corrente di minoranza ch'io rappresento. Non voglio insistere oltre in questa contestazione, oramai inutile e puramente formale, ma non posso celare che mi sarebbe piaciuto che la forma, anche se fondata, fosse superata dalla sostanza. Del resto, mentre sarebbe stato un bene che una relazione di vera opposizione al progetto fosse comparsa negli Atti parlamentari, essa forse vi sarebbe comparsa senza pericolo per la tesi di maggioranza, in quanto la mia facondia e le mie nozioni giuridiche, al paragone di quelle, per esempio, del nostro Presidente Dominedò, sono tali, che sarei stato certamente posto in una situazione sconcertante; ché la luminescente oratoria dell'onorevole Dominedò avrebbe potuto avere facilmente ragione delle mie argomentazioni schematiche e semplici, anche se fondate sulla realtà, come io son convinto che sia.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Ella mi confonde.

RIVERA. Oggi questa mia relazione, che ho distribuito, non ha paternità, in quanto non c'è scritto « Atti parlamentari » o altra intestazione ufficiale e autorevole; non c'è scritto nulla! Lo chiameremo dunque Esposto questo mio prodotto cartaceo, per la ragione che esso è figlio di un solo padre? (*Si ride — Commenti*). Pare che proprio questo sia il mio errore, aver dato al prodotto della mia mente la paternità di un solo, mentre le altre creature cartacee considerate dalla Presidenza legittime, appaiono figlie di parecchi genitori: per esempio, quella Dominedò-Germani ha due genitori, e l'altra, dei social-comunisti, ne ha ben 12. (*Commenti*). Insomma la mia creatura è, ahimé, illegittima, perché ha un padre solo! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Non si lamenti per questo che è un pregio della sua creatura!

RIVERA. Grazie per questo gradito complimento, onorevole Presidente! Lasciamo stare questa che non è nemmeno una polemica, ma solo un doveroso rilievo che ho

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

voluti portare alla Camera, in questa forma scherzosa, anche per rallegrarci un poco, dato che abbiamo tante ragioni per meritare, ogni tanto, un po' di sollievo del nostro spirito depresso.

Ciò che credo vi sia di essenziale nella mia relazione, e su cui richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, è questo: gli oratori che hanno parlato sinora hanno detto in sostanza che bisogna più e meglio tutelare i diritti del lavoro. Questi, e altri simili onorevoli proponimenti di soccorso verso la gente che lavora e soffre, restano luoghi comuni, se non si concretano in provvedimenti che non siano dannosi per i lavoratori stessi! Non esistono, di certo, qui persone che vogliano opprimere, sebbene forse esistono nel pensiero o piuttosto nella letteratura spicciola ed evidentemente convenzionale di una parte della Camera! E non esiste, di certo alcun deputato e tanto meno alcuna tendenza che potrebbe essere dichiarata ostile agli enunciati generali che ho sentito qui ripetere più volte da varie parti!

La mia relazione aveva lo scopo unico di segnalare all'attenzione degli onorevoli colleghi l'inefficacia di queste disposizioni. Vale a dire ch'io ritengo che questa legge, quando fosse applicata, non riuscirebbe a raggiungere i fini che si propone.

Allo scopo di dissipare qualunque equivoco, mi sembra doveroso rendere innanzi tutto un omaggio agli intendimenti di chi questo progetto di legge ha proposto; il quale, penso, abbia inteso fare cosa che possa riuscire utile al nostro Paese!

Ma io dico: la legge riesce a raggiungere gli scopi che si propone? Ecco l'interrogativo su cui io avrei qualche obiezione da fare, ecco il punto su cui io chiamerei gli oratori a discutere, perché, se cominciamo a fare discorsi sui diritti del lavoro, sulla situazione disagiata di questa o quella categoria, ecc. — tutte cose che ho sentito così di frequente ripetere qui, anche talora molto bene, e sulle quali non possiamo non esser tutti profondamente d'accordo — perderemo il nostro tempo.

Quello che dovremmo dimostrare è che questa legge, così come è stata ideata, sia pure con la sua struttura giuridica non ammissibile (come io credo) raggiunge gli scopi che chiaramente si propone, primissimo quello di giovare alla classe lavoratrice. Ora, tale dimostrazione questa legge non potrà mai darla.

È stata poi sollevata un'altra questione di carattere generale. Il collega onorevole

Zanfagnini ha trattato la piccola proprietà un po' rudemente. Ha detto, se bene ho inteso, che la piccola proprietà rappresenta dal punto di vista della produzione piuttosto un regresso, al paragone dell'organizzazione connessa con la grande proprietà. Non posso negare che vi siano casi in cui l'estremo frazionamento della proprietà rappresenti in realtà un fattore negativo, ma vorrei che l'onorevole Zanfagnini andasse a vedere quante zone del sud, attraverso piccole e piccolissime proprietà, si sono trasformate in veri giardini!

Una voce al centro. Quelli di Sella di Corno forse?

RIVERA. Ma lì v'è un fenomeno perfettamente opposto. Non voglio pensare ch'ella non comprenda che le due cose sono perfettamente diverse, onorevole collega che mi ha interrotto.

In una gran parte delle nostre zone di montagna la polverizzazione della proprietà è uno dei fattori più efficienti della miseria agricola locale, specie in quanto essa influisce sulla prevalente coltura a cereali, estenuante e inibente dello sviluppo dell'allevamento del bestiame.

Questo lo si sa; di questo non parlavo. Alludevo, per esempio, a quella parte della nostra costiera irrigua (anche se talora è irrigua di acqua un poco salsa) nella zona di Bari o di Lecce, con acqua che si tira dal sottosuolo, che offre coltivazioni che sono una meraviglia. E quella è tutta o quasi tutta piccola proprietà. Certo è che dovunque è possibile l'irrigazione, la piccola proprietà giganteggia con ottimi prodotti.

Ma anche quello che dice l'onorevole Zanfagnini è vero se ci riferiamo ad altre zone, essendo le nostre situazioni agrarie regionalmente differentissime. Io so benissimo che la polverizzazione è talora una delle cause del disagio agronomico delle nostre terre, ma è anche vero che il frazionamento della proprietà si renderebbe possibile e fruttuoso, specialmente in tutta l'Italia meridionale, quando si potesse disporre di acqua irrigua. È quello allora un giuoco sicuro. La difficoltà è solo che l'acqua piovana è scarsa (quasi dovunque è inferiore ai 700 millimetri). Questa ripartizione della terra, sempreché sia accompagnata da opere che rendano redditizio il suolo, è allora possibile e consigliabile. Sono venuto qui, alla Camera, avendo combattuto ben quattro elezioni, due nell'antifascismo e due nel post-fascismo, e sempre ho creduto di poter combattere per una ripartizione della terra, della grande

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

proprietà terriera, e che ciò potesse rappresentare un passo avanti nella produzione, quasi sempre però collegando con la ripartizione della terra le opere della bonifica; più difficile certamente diviene la ripartizione della proprietà terriera arida non irrigabile, in gran parte della quale forse non potremo mai raggiungere un appoderamento. Bisogna allora girare il problema in uno dei tanti modi che sono suggeriti dalla tecnica (coltura arborea o pastorizia o ortaggi ecc.). Io son venuto qui dopo aver combattuto, come ho detto, quattro battaglie elettorali: la prima quando il fascismo era in fasce, la seconda quando il fascismo imperava e revolverava i candidati avversari; contro di noi del partito popolare si cantava a squarciagola nella prima battaglia elettorale « Bandiera rossa » e nella seconda, con forza d'ugola non minore, « Giovinezza ». Ma io mai ho mutato il mio appassionato programma, pur avendo il mio partito cambiato denominazione.

SANSONE. *Relatore di minoranza.* Siete sempre gli stessi!

RIVERA. Ciò è avvenuto per un'altissima ispirazione: abbiamo voluto accentuare quello che era il nostro sommo ideale fin dal tempo del partito popolare e cioè porre in cima alla nostra direttiva politica l'ideale cristiano: che in ciò avessimo ragione, lo abbiamo ascoltato, dopo le sventure di questa ultima guerra, dalle bocche del Presidente degli Stati Uniti e del Primo Ministro inglese, i quali hanno proclamato la necessità di ritornare alla civiltà ed alla ispirazione cristiana. Abbiamo dunque avuto ragione nel fare un passo in avanti, sia pure soltanto formale, verso l'ideale cristiano, che è ideale di pace, di fraternità, di rispetto e di amore reciproco.

Abbiamo dunque cambiato nome volutamente, quasi ci fossimo fatti frati. Voi sapete che infatti quando un cristiano si fa frate cambia il proprio nome di battesimo, quasi a sposare una religione nuova e ad iscriversi in un esercito ideale.

Ma siamo quegli stessi, malgrado il mutamento del nome, e il programma di oggi è sostanzialmente quello stesso di trenta anni addietro. Noi abbiamo predicato per le piazze e il nostro ideale era che questa terra fosse posseduta dal maggior numero di persone possibile, che cioè specialmente gli agricoltori potessero estendere e moltiplicare il loro dominio sul terreno agricolo italiano. Oggi la nostra battaglia è riassunta e codificata in chiari articoli della Costituzione della Repubblica. Non v'è antitesi tra questi propositi e l'omaggio al lavoro: facciamo pure, come usa,

omaggio al lavoro manuale, ancor più che al lavoro intellettuale, che tuttavia è così degno di rispetto. È giustissimo che nella Costituzione sia stato detto che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro; ora il lavoro che frutta pane e ricchezza è indubbiamente ed innanzi tutto quello dei nostri operai; ed un'Italia, che ha persò, con la recente guerra, quasi ogni altro bene, ha pur salvato questa sua più grande ricchezza, la capacità di lavoro. Voi vedete, per esempio, che cosa ha saputo fare il lavoro italiano sulle sponde delle fiumare della Calabria e della Sicilia: là dove i fiumi sono usciti fuori dal loro alveo, sommergendo col brecciamme il territorio più fertile della zona; là dove al di sotto del brecciamme mortifero un filo d'acqua riesce ad essere conquistato, là voi vedete sorgere, attraverso un'opera mirabile di ingegneria, forse i più bei giardini del mondo. Quello è lavoro (soprattutto lavoro e solo secondariamente capitale), lavoro che non può riflettere nelle nostre montagne, per le condizioni avverse dell'ambiente.

Ma, quando si vuol fare omaggio al lavoro, lo si deve fare concreto e reale, non verbale ed insincero, cioè demagogico. Noi dobbiamo indicare qual'è la strada per collocare questo lavoro, unica ricchezza che ci è rimasta, e non fermarci, ripeto, all'omaggio verbale, o mettere il capitale contro il lavoro o il lavoro contro il capitale. Troviamo la strada per aiutare realmente questa gente: questo è il contributo che noi dovremmo dare, questo il contenuto di quei miei pochi foglietti, che non sono stati accolti negli atti ufficiali di questa Camera.

Il discorso di economia agraria che facevamo trent'anni fa sotto la bandiera del partito popolare qual'era? Esso era sintetizzato in una breve frase programmatica: tutti proprietari, nessun proletario. Allora, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, era di moda il socialismo, come oggi è di moda il comunismo, e da noi si attribuiva al socialismo l'obiettivo di rendere, in definitiva, ogni cittadino un misero proletario, e dicevamo, allora in antitesi completa, che aspiravamo a vedere gli italiani tutti proprietari. Perché oggi questo stesso programma, che abbiamo sbandierato trent'anni fa per le piazze d'Italia, non dev'essere mantenuto al momento della riforma agraria?

Io non trovo che dobbiamo cambiare. Io trovo, onorevoli colleghi di parte democristiana, che dobbiamo provvedere alla più equa distribuzione di questa proprietà rurale, con quella prudenza che ci consiglia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

una sufficiente esperienza: distribuirla, dico, con prudenza allo scopo di non commettere errori, perché gli errori in questo campo si pagano cari e per lungo tempo. Perché non dobbiamo realizzare in questo Parlamento quello che da trent'anni abbiamo detto e ripetuto di voler realizzare? Io vorrei che mi si rivelasse perché fino ad oggi figura trascurato questo particolare aspetto, che è fondamentale. Lasciate dunque che io dica liberamente quello che penso.

Noi dobbiamo preoccuparci della migliore distribuzione di una parte della proprietà rustica italiana, così come da noi fu promesso e come, e soprattutto, dalla Costituzione della Repubblica è stato stabilito. Ma questa proprietà che cosa è oggi e che cosa sarebbe domani se la presente legge venisse approvata? Se voi togliete o riducete drasticamente, a chi possiede o dovrà possedere, la disponibilità del bene, che cosa rispettivamente avrete lasciato al primo e dato al secondo? Gli avrete lasciato o dato solo l'usufrutto della terra, non gli avrete data la proprietà.

Se si scorre infatti il progetto della maggioranza, ci si imbatte numerose volte nella disposizione del ricorso al giudice e all'ispettore agrario, cui è rimessa sostanzialmente la sistemazione delle numerose vertenze che si svilupperanno, come da generazione spontanea, dalla legge in esame nonché la direzione somma dell'azienda nella contraddizione dei pareri.

Nel progetto è, ad esempio, ripetutamente scritto: « il giudice stabilirà ». Come, il giudice? Come, l'ispettore agrario? E ciò con una frequenza che impressiona. Che cosa sarà più la proprietà se non un peso privo di interesse ed un'angustia senza consolazioni?

Permettetemi un paragone un po' banale. Voi sapete che vi è, tra gli altri, un modo per mangiare un uovo fresco: quello di farvi un piccolo buco, anzi, due piccoli buchi ai due poli e poi succhiarlo piano piano. Rimane il guscio. Dentro non vi è niente. Sembra che l'uovo sia ancora integro ma invece è completamente vuoto, così come resterà vuota di valore la proprietà e pura apparenza il diritto di proprietà se questa legge dovesse andare in vigore.

LOPARDI. Ma l'Accademia dei georgofili disse che la riforma dei contratti agrari doveva precedere quella fondiaria.

RIVERA. È un'opinione rispettabilissima. Ma ella non ha compreso che qui stiamo parlando dell'uovo fresco, onorevole Lopardi, e mi si permetta di insistere su questo paragone, ricordando alcune parole

del collega onorevole Sampietro. Mi perdoni quest'ultimo se io, senza la sua autorizzazione, ripeto qui una frase che egli mi disse sulla soglia del portone di Montecitorio qualche giorno fa; parole il cui significato non mi fu allora completamente chiaro.

L'onorevole Sampietro mi disse che questa legge è più importante della successiva: al contrario cioè dell'opinione corrente, sarebbe più importante la legge sui contratti che non quella sulla riforma fondiaria prossima a nascere. Ho voluto riferire questo apprezzamento dell'onorevole Sampietro, perché egli è una di quelle persone che sanno quello che dicono. Inoltre, mi ha detto qualche cosa di più importante che adesso con precisione non ricordo. (*Si ride all'estrema sinistra*). No, adesso ricordo benissimo; mi ha detto: — Il contenente e il contenuto... Questa legge riguarda il contenuto e quella successiva riguarderà il contenente... — così o presso a poco. Confesso che quale concetto potessero nascondere queste sibilline affermazioni io allora non ebbi chiaro.

Ma oggi, nato il concetto dell'uovo svuotato, cioè della proprietà rustica non più proprietà, io vorrei arbitrarmi di rivestire col mio concetto, che forse non è quello che l'onorevole Sampietro aveva allora in mente, la frase da lui pronunciata e confermare qui che con questa legge stiamo proprio bevendo, o meglio gettando via, il contenuto; sicché divideremo il contenente, cioè l'ombra della proprietà, il guscio dell'uovo svuotato.

Potremmo dire ormai a quegli agricoltori che aspettano la riforma fondiaria, a quei contadini che aspettano di avere ciò che a loro è stato promesso (un bene disponibile) che nel frattempo questo bene, se verrà loro, non sarà cosa di cui potranno completamente disporre.

Così il mordente della ricchezza, lo stimolo a fare, costituito principalmente dalla speranza e dalla volontà di creare un bene per sé e per i figli, bene del quale si possa essere padroni completamente, viene con questa legge depresso e forse anche annullato.

Noi non possiamo, in questa fosca vigilia di decisioni, prescindere da quelle che sono state e sono ancora le linee lungo le quali si è formato e sviluppato ogni bene economico e volgerci verso un'autentica « avventura », la quale, per ogni persona di buonsenso, appare gravemente preoccupante.

Non vi sembri fuori luogo un ricordo di teatro, più o meno sullo stesso motivo:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

quando Angelo Musco si esibiva in *San Giovanni decollato*, proprio, mi sembra, all'inizio dello spettacolo, si vedeva il povero calzolaio, il quale, tornato da una breve assenza, trovava la lampada votiva posta davanti al suo San Giovanni vuota di olio, e disperatamente gridava indignato: « Su sucáro paro paro »! Con questa legge, senza troppo clamore, ci stiamo « sucando paro paro » la proprietà rurale come tale, lasciando il bicchiere al livello sconsolato dell'acqua limpida. È dunque questa una svolta decisiva. Questa proprietà si conserva o si abolisce?

Qui si è aggiunto oggi che questa legge « non è definitiva »: ho inteso qualcuno, quando l'onorevole Zanfagnini diceva: « Facciamo una legge definitiva », interromperlo esclamando: « ma che definitiva! ». Nei vostri scopi, onorevoli colleghi comunisti, questa è veramente solo una tappa; voi avete il chiaro disegno di passare da questa tappa a quelle già preordinate; ce lo insegnano i regimi economici progressivi di alcuni paesi d'Europa, dove, dopo questa tappa, si è raggiunta quella successiva, e poi un'altra ancora; voi vedete in fondo, dicevo, la tappa finale, il punto di arrivo, che noi detestiamo: la proprietà statale, la proprietà di nessuno. Questo non lo vogliamo. Ecco perché noi oggi diciamo: decidiamoci ora: o conserviamo la proprietà, o l'aboliamo. Parliamoci chiaro una buona volta, onorevoli colleghi del mio gruppo e del gruppo avversario; diciamoci pure quali sono gli scopi, verso i quali tendiamo, senza stare a fare una gara di « tira e molla », come quella fatta in seno alla Commissione dell'agricoltura e che non è stata davvero entusiasmante. Noi, io e pochi altri, forse abbiamo detto tutto il nostro pensiero, ma voi certamente non avete detto tutto il vostro; e siamo a questo mediocre ed illogico compromesso fra due tesi diversamente dosate, con esclusione della tesi schietta e giusta...

MICELI. Noi vogliamo la riforma.

RIVERA. Confrontando i due progetti, troviamo che essi non sono differenti se non in quel poco in più che voi proponete; ma l'aria di famiglia v'è in ambedue; il profilo è identico.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Sono figli di due padri.

RIVERA. No, quello vostro è figlio di dodici padri! (*Si ride*).

Dal momento che il collega onorevole Sansone trova in ciò da scherzare, scherziamo pure, poiché credo che non esistano

generalmente persone più serie di quelle che amano scherzare spesso; anche in quest'aula possiamo allora discutere senza allungare il muso, cercando di eliminare ogni rancore od ombra, e sforzandoci di spegnere ogni fariseismo politico.

Dunque, la proprietà o si conserva, o si abolisce; non stiamo alla ipocrisia di chi vuol procedere a tappe; io so che per l'abolizione progressiva della proprietà voi qui troverete un blocco che resisterà validamente, ben consapevole che, attraverso questa legge, voi contate di avviarci verso la proprietà di Stato.

Io credo che una parte dei miei colleghi, gente di buona fede, crede sinceramente che si possa fare qualche cosa per la classe operaia, attraverso questa legge. Ma ciò non è: questa legge è innanzi tutto contro la classe operaia. Ricordino i miei colleghi schietti ed ingenui quello che così recentemente è accaduto in altre nazioni europee e le sofferenze che il cambiamento di questa economia ha determinato in tanti paesi d'Europa, con l'umiliazione della dignità di ogni uomo e con l'abbassamento immediato e preoccupante della produzione. (*Commenti all'estrema sinistra*). I tecnici ve ne possono dare facilmente i dettagli. Io ho sentito qui prendere un po' in giro la funzione dei tecnici ed i tecnici stessi da chi non sopporta che essi esprimano il loro ragionato ed unanime parere.

Ai tecnici, manca poco che si dica che sono tutti venduti, giacché non ve n'è uno solo che sia disposto a farsi mallevadore di questo progetto di riforma. Ma, perbacco, che corruzione in mezzo ai tecnici italiani! Ormai è indiscutibilmente proprio questa la classe più corrotta che esista presso di noi! E come mai ciò è avvenuto?

Vorrei permettermi, a proposito della sorte dei beni rurali, un altro paragone (oggi è giornata di paragoni). Avete osservato come portano la « pizzarda » i carabinieri e come portano la feluca gli ufficiali in prima dei carabinieri o anche i ministri e i diplomatici? Vi sono due modi di portare questo copricapo e cioè secondo l'unico piano di simmetria del capo dell'uomo o invece normalmente a questo piano. A Firenze però, se non erro le guardie municipali alcuni anni fa portavano la « pizzarda » trasgredendo alla regola naturale, e cioè di traverso, ed i ragazzini non mancavano nei loro incontri, pur così frequenti, con i custodi dell'ordine civico, di gridar loro, quando si fossero trovati fuori tiro: « La si decida! » (*Si ride*). Io dico ai miei colleghi di gruppo che, oggi, dobbiamo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

rivolgere a ciascuno di voi, in questo momento di dubbio, lo stesso invito: « La si decida: o per la proprietà o contro la proprietà! ».

MICELI. Per la proprietà, come adesso!

RIVERA. Caro onorevole Miceli, il suo discorso l'ho capito: ella vuol cambiare la sorte della nostra economia, attraverso la svalutazione della proprietà, piano piano, per raggiungere quello che ben sappiamo. Riconosciamo volentieri che il regime economico nostro, e quello fondiario in particolare, come tutte le cose umane ha difetti e forse ne ha anche molti e gravi: si tratta dunque di eliminare codesti difetti, non di distruggere un sistema economico attraverso il quale si era formata la ricchezza e si era progredito tanto nel regime di vita dei lavoratori. Noi vogliamo eliminare gli inconvenienti del sistema economico attuale o almeno eliminare « le punte » dei difetti lamentati; ma con un progetto di questo genere si svuota completamente la proprietà, si spegne qualunque capacità di miglioramento e di elevazione.

LOPARDI. Non basta affermarlo; bisogna dimostrarlo.

RIVERA. Lo dimostro subito. Voi togliete al possidente la disponibilità del suo bene. Basta questo semplice fatto per dare la dimostrazione che mi chiedete. Non puoi affittare a quel tale che coltiverebbe con capacità e volontà; devi fare quella tale bonifica non da te deliberata, per cui ti sorveglia l'ispettore; devi studiare e far studiare se puoi azzardare di attaccarti ad una certa causa di disdetta onde iniziare un giudizio che potrebbe risolversi contro di te. La disdetta — sulla quale desidero intrattenermi più tardi — infirma tutto il progetto, giacché la legge proposta consiste quasi tutta nella pratica inibizione della disdetta. Migliorare la proprietà e la destinazione della proprietà bisogna, non svuotarla più o meno completamente, come si vuol fare senza il minimo utile di alcuno.

Noi abbiamo finito di elaborare la Costituzione un anno e mezzo fa; questa è la prima legge importante che formuliamo dopo aver redatta la Costituzione che è — oserei dire — la regina di tutti noi, quella che ci governa e che è, in fondo, la massima nostra autorità. E intanto cominciamo con una legge gravemente dissonante dalla Costituzione. Io non posso portare la dimostrazione di quel che molti chiamano « atto incostituzionale », perché questo del diritto è un mare in cui non so navigare; ma mi limito ad invitarvi a riflettere su quanto è scritto nella

Costituzione all'articolo 41: « L'iniziativa economica privata è libera ».

MICELI. E dopo?...

RIVERA. Leggiamo quanto è scritto nella Costituzione che è molto chiaro. Non vi può riuscire di porre in contraddizione, onorevoli colleghi, un articolo della Costituzione con un altro articolo. La Costituzione non è contraddittoria: un articolo riguarda una questione, un altro articolo riguarda un'altra questione; mescolare l'una cosa con l'altra genera certo confusione ed assurdità. Al testo di Dante sono state attribuite le interpretazioni più diverse, anche cose impossibili ed inimmaginabili: si è detto persino che il veltro « che la farà morir con doglia » sarebbe stato Giuseppe Garibaldi. Stiracchiando e deformando si può far dire quasi qualunque cosa a qualunque testo; le parole però hanno un significato loro proprio che non può essere deformato.

Or bene, se noi esaminiamo l'articolo 41 della Costituzione: « L'iniziativa economica privata è libera »... (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, siete persone abbastanza intelligenti per rendervi conto se queste parole chiare siano compatibili con il vostro progetto o anche con quello governativo, che è simile! E poi: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge »... (*Commenti all'estrema sinistra*). Io ripeto quello che ho detto poc'anzi! Voi non potete supporre o far supporre che una prima frase della Costituzione sia in contraddizione con una seconda...

Una voce all'estrema sinistra. È il testo della Confida!

RIVERA. L'iniziativa è libera e la proprietà è riconosciuta e garantita; qualsiasi cosa vi si aggiunga dopo, queste sole parole sono la condanna di questo progetto (*Interruzioni all'estrema sinistra*). L'articolo 44... (*Commenti all'estrema sinistra*). Ma vi prego, voi non siete obbligati a sottoscrivere il mio pensiero, anzi potete non condividerlo, ma dovrete egualmente ascoltarvi. Vi è un più esplicito articolo, l'articolo, dicevo, 44, il quale dice che la legge « aiuta la piccola e media proprietà » (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Vi prego, non fatemi ripetere la stessa cosa: qualsiasi cosa vi sia scritta appresso, non può essere in contraddizione con quanto è detto e scritto e vi ho ricordato!

Ora, spiegatemi voi: quando noi abbiamo fatto uno statuto fondamentale di questo genere, che pure impone determinate limitazioni al possesso dei beni, quali sono quelle indicate nel testo costituzionale, come potete emanare una legge che contraddica, e quasi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

faccia a pugni, con quanto appunto è detto nella Costituzione? Ora, non sta a me, che di questioni giuridiche m'intendo poco, elevare una obiezione formale di anticonstituzionalità a questo progetto di legge; mi limito solo a domandarvi se vi sembri opportuno e conveniente che la prima legge che noi facciamo possa contrastare talmente con la legge costituzionale e fondamentale della Repubblica.

Una voce all'estrema sinistra. Se ella l'avesse letta tutta non strillerebbe!

RIVERA. Non siamo certo dei ragazzi che non comprendono...

Un'altra voce all'estrema sinistra. Lo sono quelli che argomentano in questa maniera!

RIVERA. ...che quanto successivamente è detto in questo articolo della Costituzione, che la legge cioè fissa i limiti e la estensione cioè riduce il latifondo, non c'entra affatto con i patti agrari che stiamo esaminando; e che anzi, indicando con precisione coteste limitazioni e regole, la legge dà rilievo a quelle solenni garanzie a favore della proprietà che nessun sofisma potrà mai infirmare, anzi le valorizza in quanto, stabilendo ed indicando quali siano le norme che assicurano il godimento del bene (a patto che esso adempia alla funzione sociale) porta al diritto di possedere un argomento in favore invece che a sfavore come voi cercate di far credere. In sostanza, si tratta di ridurre il latifondo creando le unità culturali: mi pare che la Costituzione dica questo, ed è proprio ciò che da trenta anni a questa parte stiamo chiedendo; e sarebbe ora, io penso, che il nostro ideale si realizzasse. Invece ci tocca di dover discutere di materia che non ha proprio niente a che fare con il benessere dell'operaio e con la diffusione della piccola proprietà, e niente ha a che fare con quanto sta scritto nella Costituzione. Rispondetemi ora se è o non è così.

Fino a che noi ci limitiamo ad esercitazioni demagogiche ed a vacue invocazioni faremo opera che non avrà nessuna efficacia pratica e determinerà il discredito del nostro istituto parlamentare e della sua capacità a legiferare.

Con i conati demagogici, di cui è tutto intessuto questo progetto di legge, noi distogliamo i lavoratori dai campi, per avviarli verso le aule dei tribunali; questo dice la legge proposta e quasi nulla più.

Ora io vi domando: avete già pronto questo corpo di giudici cui devolvere il compito di risolvere le diverse questioni che dalla legge germoglieranno?

A me è successo questo: alla vigilia delle elezioni, tre giorni prima della votazione, furono diffusi in tutta la mia provincia, a migliaia, manifesti nei quali si avvertivano premurosamente gli elettori che io mi trovavo in galera per aver rubato vari milioni: ero proprio il Cippico aquilano. Non vi era casa di contadino sparsa per i campi che non si ornasse di questo interessante e per me affettuoso cartellone. Un camioncino girava per le strade della provincia con un alto-parlante che ripeteva: «Non votate per Rivera perché trovasi in galera». Voi mi direte: — A questo punto è arrivato il malcostume e così completamente la delinquenza si è truccata di veste politica? — Ma non è su ciò che io volevo richiamare la vostra attenzione. Volevo dirvi che io sporsi immediatamente querela; ma, a più di un anno dal fatto, non riesco a portarla avanti perché il procuratore della Repubblica prima era ammalato, poi, purtroppo, è morto, e non si trova chi faccia le sue veci almeno in questa mia causa (*Interruzioni all'estrema sinistra e al centro*) che non mi riesce assolutamente di portare a termine.

Ho voluto citarvi questo esempio per dimostrarvi che noi, i giudici, per cause che ci premono tanto, non li troviamo; e del resto pare che la deficienza sia generale perché vi sono molti innocenti, a detta della gente e degli avvocati, che stanno in galera perché non si trova il modo di fare il processo e quindi metterli in libertà. Orbene, con questa carestia di giudici, solo gli agricoltori, proprietari e lavoratori, avrebbero il collegio giudicante a disposizione? Solo per loro il giudice se ne starà pronto quasi dietro la porta? Quando si giudicheranno tutte queste vertenze che verranno fuori dall'applicazione di questa legge? Passeranno certo anni e forse decenni ed intanto le liti avranno abbondantemente avvelenato il lavoro. Voi volete ridurre gli agricoltori a litigare in continuazione secondo la traccia ed i motivi così bene elencati nel progetto? E trovato il giudice, ci vuole l'avvocato; anzi, ce ne vogliono almeno due, uno per ciascuna delle parti.

In questa Camera di avvocati ce ne saranno forse duecento: alziamo verso di loro, per le nuove pratiche che li attendono, il nostro pensiero e gridiamo con loro: *gaudeamus igitur!*

Indubbiamente, il lato penoso di questo progetto è rappresentato da quello che avverrebbe alla sua applicazione se esso dovesse essere approvato. Ho voluto pren-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

dere la parola per indicarvi, secondo il mio punto di vista, qualche episodio tra quelli che accadranno in conseguenza di questa legge, affinché voi ci pensiate ora ed affinché voi, oltre agli enunciati di carattere politico, sociale ed umano che vi compiacete tanto di prospettare qui, pensiate anche a quello che succederà, da persone di coscienza che amano il proprio Paese, se la legge dovesse andare in vigore.

Un altro argomento, per me importantissimo, non mi sembra sufficientemente considerato, sebbene su di esso io abbia ripetutamente richiamato la vostra attenzione. Dissi qui che l'Italia è un molo proteso nel Mediterraneo. Voglio oggi aggiungere che vi sono in Italia delle situazioni agronomiche profondamente differenti; oserei anzi affermare che da noi più che parlare di un'agricoltura, si dovrebbe riconoscere che vi sono molte agricolture, differentissime fra di loro. Ciò dipende da una situazione superiore alla nostra volontà, perché è una situazione determinata da fatti naturali, una situazione di ambiente. Ora — e lo sanno tutti — noi abbiamo una flora coltivata che riassume in sé ad un tempo quasi tutta la flora mediterranea e quella dell'Europa continentale: se infatti voi andate nella piana del Po troverete una situazione agronomica non molto differente da quella dell'Europa centrale; se andate in Sicilia troverete una situazione non molto differente da quella dell'Africa.

Orbene, tutto questo non vi preoccupa? Come fate a stabilire uno schema unico per la disciplina dei contratti? Ove si volesse stabilire qualche regola sul contratto agricolo privato, cosa che io credo neppure convenga di fare per legge, dovremmo attenerci a norme generalissime, proprio per queste profonde differenze agronomiche ed economiche del nostro territorio coltivato: ma voi siete scesi con questo progetto fino ai dettagli minimi, e questo è molto grave.

L'agricoltura italiana è esclusivamente ambientale e per questo i suoi problemi sono problemi di zona.

Non sta quindi al centro risolvere problemi che sono di zona, e questa è forse la ragione per la quale, sino a questo momento, bisogna riconoscerlo, il problema agrario italiano è rimasto sostanzialmente insoluto; intendo alludere alla formazione della ricchezza agricola, cioè della produzione rimasta allo stato primitivo in tante zone d'Italia, questione questa d'indole tecnica e non giuridica.

Io ho fatto dunque questa accusa, non so se e quanto giustificata da voi: non si è risolto il problema agrario meridionale italiano perché non si è sufficientemente considerato che l'agricoltura italiana è diversa da regione a regione e non si è operato in conseguenza di tale rilievo. Diamo allora alla regione la possibilità di regolare opportunamente i suoi problemi agricoli. La regione nascerà o non nascerà con compiti e capacità legislative, non so; ma non possono essere impugnati, nell'attesa, i diritti del... nascituro, diritti a lui solennemente attribuiti dalla Costituzione.

Quanto alla produzione, è diventato questo un argomento da riderci sopra? Il problema della produzione è il problema che riguarda tutti, agricoltori e consumatori. La funzione sociale della terra e lo scopo primo della proprietà fondiaria agricola è proprio quello di produrre il pane, gli alimenti e le materie industriali o utili, ed è assurdo prendere in giro i tecnici che della produzione innanzi tutto si preoccupano.

Orbene, se questo disaccordo, se queste liti che questa legge farà certamente nascere, potranno diventare tali da minacciare la produzione, bisogna soprattutto evitare ciò: cioè produrre più che sia possibile e meglio possibile è o dovrebbe essere il primo interesse di ognuno e di tutti.

Ma io, onorevoli colleghi, prima di chiudere questo mio discorso voglio richiamarvi alla obiezione più grave, tra quelle mosse a questo progetto. Tutte le leggi hanno uno scopo; questa legge ha lo scopo — è evidente — di andare verso i lavoratori. Questo scopo, che traspare da ogni passo di questa legge, è, nei suoi ideali sommi, veramente rispettabile e degno di una appassionata discussione.

Orbene, io vorrei segnalare a tutta la Camera qual'è la prospettiva per i lavoratori, quale sarà la situazione dei mezzadri e degli affittuari, quando fosse congelato ogni patto mezzadrile ed ogni affittanza. Noi all'inizio della guerra abbiamo preso un provvedimento, quello della proroga dei contratti, che è una legge di emergenza, cioè una legge di guerra che a guerra finita dovrebbe cessare: non è proprio questo il momento per fare una legge straordinaria.

Ma voi credete, onorevoli colleghi, che l'organismo agricolo, come tutti gli organismi economici, non abbia bisogno di eliminare gli inadatti?

Una voce al centro. È previsto! È previsto!

RIVERA. Abbiate pazienza, non mi interrompete.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

Badate, dunque, che è necessario che tutte queste situazioni di emergenza siano sanate finalmente, normalizzando tutte le situazioni. Con questa legge si « protegge » una piccola sezione della classe dei lavoratori, e cioè quelli che devono essere eliminati, i più immeritevoli tra coloro che si trovano dentro le aziende. Vi sembra che sia una legge provvida per tutti i lavoratori quella che, congelando una situazione determinatasi durante la guerra, esclude qualunque miglioramento per i migliori, stabilendo la norma inumana ed ingiusta del « chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori ? ».

Il reduce non entra; il bracciante abile e volenteroso, che aspirava a entrare in una piccola azienda come mezzadro, non entra: egli aspetta ed aspetterà fuori sino a che non sarà cambiata questa legge, cioè aspetterà per sempre, perché se emaneremo una legge del genere non vi sarà alcuna possibilità di cambiarla mai. Ed ecco che qui balza la risposta all'onorevole collega che mi ha interrotto poc'anzi per dirmi: « è previsto ». Sì, è previsto, perché c'è la « giusta causa », che è un enunciato nobilissimo, ma verrà « manovrata » nell'applicazione questa giusta causa con sapienti artifici giudiziari da ambo le parti ed in seguito a ciò tutto rimarrà congelato; il colono che deve o dovrebbe uscire dalla azienda perché, per una qualunque ragione, non rende e costituisce ormai per ciò un danno per la produzione, cioè per tutti, impugnerà certamente la giusta causa proposta dal proprietario rimanendo, nell'attesa del giudizio, entro l'azienda.

Ciò è logico che avvenga, anche perché non vi sono altre aziende, al momento, che possano accoglierlo per il generale congelamento. Questo colono porterà dei testimoni e dimostrerà con questi testimoni che nell'azienda tutto va bene e che egli è capocissimo, ed il giudice si stringerà nelle spalle, anche per un senso di pietà verso una famiglia che andrebbe sul lastrico! Con una situazione così congelata è evidente che, se l'inadatto colono non viene estromesso, l'adatto non entra, non può entrare.

Ma voi direte: a un certo punto è fatale che i peggiori coloni, se il proprietario sa agire con volontà e tenacia, finiscano con l'essere estromessi. Ciò può anche avvenire tardi, dopo due o tre anni di lotta giudiziaria, allorquando la saturazione dei risentimenti e degli odî sia completa. Ma quando uno di questi proprietari sia riuscito a rientrare in possesso del suo fondo tutto il resto è ancora congelato. Non si ha cioè una contemporanea

liberazione di aziende e di coloni, tale da permettere quello smistamento plurimo necessario per l'assestamento del colono adatto nell'azienda adatta, ed il ritorno della normalità che permetta finalmente di sanare tante situazioni di guerra. Noi, con le cause per la giusta causa, trascineremmo tante situazioni viziate per un periodo indeterminato, e ditemi voi se questo non è contro la produzione! È facile dire se una situazione di questo genere permetta all'industria agricola italiana di progredire o di rinnovarsi! Gli organismi umani hanno il diritto e il bisogno di espellere (e il nostro onorevole Presidente, che è fisiologo, può autorevolmente confermarlo)...

PRESIDENTE. Lasci tranquillo il Presidente! (*Si ride*).

RIVERA. ...quello che è inadatto: e gli inadatti non possono rimanere nelle aziende.

Ma più che dell'interesse degli agricoltori possidenti e dirigenti, più che dell'interesse dell'agricoltura stessa e dei suoi fini sociali io dico a voi, onorevoli colleghi dell'estrema, che vi siete fatti quasi un monopolio della difesa dei lavoratori, che qui si tratta proprio della difesa dei lavoratori, sebbene forse in un senso un po' diverso da quello cui siete soliti ed abituati a pensare. Si tratta di difendere chi è in possesso di un'azienda e tuttavia vuole migliorare, o deve mutare, per ragioni di famiglia o altre; e soprattutto si tratta di difendere tutti i lavoratori nel loro più geloso diritto, il diritto al lavoro.

Mantenere nelle aziende lavoratori che non sono adatti o non sono più capaci, e fuori delle aziende quelli capaci e volenterosi, è una ingiustizia grave che proprio voi, che i diritti del lavoro dite di difendere, commettereste a mortificazione e a danno di tutta la classe operaia.

Questo è il richiamo più importante che io volevo fare: riflettete e vedrete che questa è la verità. Voi apprezzerete il mio parlare come volete, ma io posso assicurarvi che, per quella conoscenza che ho di questo problema, questa legge, se causerà tante rovine alla produzione, ne farà di più gravi a carico degli operai agricoltori; perciò, finché siete in tempo, cercate di impedire che questa legge sia varata. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Ritiro di un disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

SEGGI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro di presentare alla Camera il decreto del Presidente della Repubblica che autorizza il ritiro del disegno di legge presentato il 22 giugno 1948 concernente un'autorizzazione di spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questo decreto. Il disegno di legge sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere in quali condizioni una lavoratrice è stata uccisa dalle forze di polizia a Molinella e quali misure intenda prendere contro i responsabili dell'omicidio.

« NENNI GIULIANA, GRAZIA VERENIN ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intende prendere, per eliminare le gravi manifestazioni di squadristo rosso, che accentuatesi in modo particolare in questi giorni nel comune di Molinella (Bologna), per opera delle organizzazioni comuniste, hanno ancora una volta provocato gravi disordini per cui devono lamentare, oltre ai soprusi, prepotenze e violenze, un morto e vari feriti, fra i quali alcuni gravi.

« SALIZZONI, CASONI, GORINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per avere notizie precise sui recenti fatti di Molinella e di quella Camera del lavoro, e per conoscere se a Molinella il Ministro ha saputo per intero tutelare la libertà di lavoro degli appartenenti ai sindacati autonomi, costituiti l'11 maggio dopo regolare deliberazione e dopo libera votazione. Gli interroganti non credono di dover tacere che il lavoro a cui attendevano i lavoratori di Molinella era deciso dopo la piena intesa con i datori di lavoro, intesa che

assicura il raggiungimento di tutte le rivendicazioni messe avanti dall'organizzazione.

« LONGHENA, SIMONINI, CALOSSO, ARATA, ARIOSTO, CHIARAMELLO, CORNIA, BONFANTINI, BELLIARDI, MONDOLFO, CAVINATO, PRETI, LOPARDI, BERTINELLI, FIETTA, ZANFAGNINI, CECCHERINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se gli risultati che nella mattinata del 17 maggio 1949 a Molinella è stato commesso un nuovo eccidio contro i lavoratori dalla polizia, che ha fatto fuoco sui braccianti agricoli in sciopero, uccidendo una donna e ferendo venti lavoratori; e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a carico dei responsabili di tale eccidio.

« CUCCHI, MARABINI, SACCHETTI, CAVALLOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che il giorno 1° aprile 1949 diversi motopescherecci (di Giulianova, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Fano, Chioggia), che pescavano nei pressi della costa jugoslava, venivano catturati da quelle autorità marittime con tutti gli equipaggi di cui non si è avuta più notizia alcuna;

b) se e come il Governo si sia adoperato per la restituzione dei motopescherecci e per il ritorno in patria degli equipaggi;

c) se e come il Governo intenda soccorrere le numerose famiglie dei pescatori catturati trovandosi esse prive di ogni mezzo di vita.

« CORBI, CAPALLOZZA, PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se risponde a verità la notizia recentemente apparsa su alcuni giornali di una richiesta avanzata al Governo da parte della presidenza centrale delle A.C.L.I. per la soppressione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) e, in caso affermativo, quali sono gli intendimenti del Governo in merito alla richiesta stessa e al problema del riordinamento e della democratizzazione del suddetto Ente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LIZZADRI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che ritardano ancora la decisione per la concessione degli assegni familiari ai pescatori.

« L'interrogante fa presente che trattasi di una categoria di lavoratori in condizioni economiche addirittura miserrime, condannati alla fame in conseguenza della crisi che travaglia oggi l'attività peschereccia.

« La decisione che da parecchio tempo si attende interessa larga parte di popolazione costiera della Sicilia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando intende provvedere al completamento dei lavori di sistemazione della litoranea ionica sul tratto lucano, considerato che la stessa arteria risulta già sistemata sul tronco di Calabria e di Puglia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« AMBRICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritiene opportuno reistituire il servizio rapido Salerno-Taranto, prolungando l'attuale servizio Salerno-Potenza.

« Tanto si chiede per venire incontro alla esigenza di un collegamento rapido della provincia di Matera e di Taranto con la linea tirrenica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« AMBRICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere, nei limiti delle loro rispettive competenze, quali provvedimenti ritengano opportuno di prendere, nell'interesse generale dei consumatori e della olivicoltura in particolare già seriamente pregiudicata, per richiamare gli organi preposti alla vigilanza e alla repressione all'osservanza rigorosa dell'articolo 20 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per il quale il nome di « olio » e di « olio di oliva » è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva senza aggiunta di sostanze estranee o di oli di altra natura.

« Ed all'osservanza rigorosa del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, che fra l'altro prescrive: « è vietato di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri oli vegetali commestibili. Gli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva de-

vono essere venduti con la denominazione di « olio di seme » e tale denominazione deve essere sempre indicata nelle fatture commerciali, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione, come pure su tutti i recipienti che contengono detti oli dovunque essi si trovano. Analoghe scritte devono essere applicate a caratteri ben leggibili all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto ». *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« ARTALE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali criteri abbiano presieduto alla assegnazione di contributi per il finanziamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica nell'anno in corso nelle provincie lombarde, rilevando che alla provincia di Brescia, che ha una popolazione di oltre 800 mila abitanti e con oltre 50 scuole in funzione, è stata assegnata la somma di lire 240 mila, notevolmente inferiore alle assegnazioni fatte ad altre provincie della Lombardia, che contano un assai minor numero di abitanti e di scuole. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« CHIARINI, ROSELLI, BIANCHINI LAURA, MONTINI, BAZOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, e i Ministri dell'interno e del tesoro e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, per conoscere i motivi per i quali non si provvede al rimborso al Consorzio provinciale antitubercolare di Brescia, delle spese a carico dello Stato (giusta la circolare 29 marzo 1946, n. 24 — Prot. n. 20300.20) per la cura dei malati tubercolotici, non assistiti dall'Istituto della previdenza sociale.

« Si fa presente che il debito dello Stato ammonta a tutto il 31 marzo 1949, in tondo, a lire 120 milioni e che i sanatori e gli istituti ospedalieri, che ricoverano gli ammalati, minacciano di dimettere i già ricoverati e rifiutano di accoglierne ulteriormente, proprio mentre nella provincia di Brescia si rileva un notevole incremento della morbidità tubercolare.

« Gli interroganti chiedono altresì che siano impartite precise direttive da eseguirsi dai Consorzi antitubercolari nei futuri ricoveri di ammalati tubercolotici non assicurati.

« CHIARINI, ROSELLI, BIANCHINI LAURA, MONTINI, BAZOLI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere, per la sistemazione del personale dell'ex G. I. L., la cui situazione diventa sempre più grave e le necessità più impellenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno variare le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 25 marzo 1949, n. 2111/24, relativa al conferimento d'incarichi provvisori e supplenze nelle scuole elementari, per l'anno 1949-50, in modo da consentire la valutazione del servizio scolastico eventualmente prestato nel corrente anno, ed integrare le norme emanate, in maniera che gli aspiranti possano documentare il predetto servizio, dato che, alla data del 15 maggio, nessun insegnante è in condizione di esibire il certificato di servizio con la qualifica per l'anno in corso e gran parte degli insegnanti non hanno maturato i prescritti cinque mesi di servizio scolastico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere perché non sia stata ancora aperta la ricevitoria postale istituita nella frazione di Frigintini (provincia di Siracusa).

« Più particolarmente per conoscere:

a) se è vero che il comune di Noto ha avanzato la pretesa, presso la Direzione provinciale delle poste di Siracusa, che l'ufficio non venga aperto, fino a quando non sarà risolta la vertenza in corso relativa al distacco del comune medesimo ed alla aggregazione al comune di Modica, chiesti dagli abitanti della frazione;

b) se è vero che di fronte alle remore opposte dal comune di Noto, sono stati offerti, per l'istituzione della ricevitoria, locali di proprietà della società S.M.M.A., giudicati pienamente idonei dal ricevitore designato dalla Direzione provinciale di Siracusa, signor Ignazio Sparatore, e per i quali il comune di Modica, con regolare deliberazione, si è assunto l'onere del pagamento del fitto; e per quali motivi l'offerta è stata declinata dalla Direzione provinciale di Siracusa;

c) se è vero che il comune di Noto si è opposto altresì alla designazione del ricevitore in persona di un cittadino modicano;

d) in qual modo si creda opportuno provvedere perché la concreta istituzione della ricevitoria, lungamente attesa da tutti gli abitanti di Frigintini, non subisca altri ingiustificati ritardi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GUERRIERI EMANUELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti ritenga di prendere perché siano eseguiti nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Ispica e nei pregevoli dipinti che in essa si conservano, i restauri resi necessari ed urgenti a seguito dei danni riportati per azioni belliche nel 1943.

« Si crede opportuno rilevare che la Soprintendenza alle gallerie ed opere d'arte della Sicilia, la quale aveva espresso parere favorevole in merito ai detti restauri, venne autorizzata ad inviare un restauratore per redigere il preventivo dei lavori. Benché ciò sia avvenuto da molti mesi e malgrado la esiguità della spesa preventivata, nulla finora si è fatto, mentre i danni minacciano di aggravarsi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GUERRIERI EMANUELE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere se rispondano a verità le informazioni pubblicate dai giornali secondo cui sarebbero state impartite disposizioni ai questori, affinché i pubblici comizi del M.S.I. siano vietati « per un determinato periodo di tempo » nelle provincie ove sarebbero avvenute manifestazioni di apologia del fascismo; e, nel caso in cui tali informazioni siano esatte, per conoscere come il Governo ritenga conciliabili disposizioni di tal genere — che evidentemente non colpirebbero coloro che alla legge contravvenissero, ma paralizzerebbero l'attività di un partito politico — con le norme costituzionali circa la libertà di parola e di propaganda politica; e ciò soprattutto in quanto dalle informazioni pubblicate dai giornali traspare l'intenzione del Governo di attribuire al M.S.I. la responsabilità di qualsiasi manifestazione apologetica, da chiunque promossa e svolta.

« ALMIRANTE, MICHELINI, ROBERTI, MIEVILLE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti urgenti il Governo intende adottare per promuovere e di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

fendere l'esistenza di una industria editoriale di giornali quotidiani economicamente sana, considerando che l'attuale prezzo della carta, oltre il 50 per cento più elevato del prezzo internazionale, non solo rende praticamente impossibile una industria editoriale economicamente indipendente, ma prolunga l'intollerabile disagio economico e morale di numerosissimi scrittori che traevano dalla collaborazione ai giornali quotidiani il loro principale provento finanziario, aggrava inoltre la disoccupazione nelle categorie dei giornalisti professionisti e dei poligrafici, limita altresì e menoma, nei confronti dei finanziatori, la indipendenza dei giornalisti, priva per giunta un Paese povero come il nostro di un essenziale strumento di diffusione della cultura; considerando, infine, che è dovere del regime democratico assicurare le condizioni pratiche in cui possa realizzarsi la indipendenza della stampa, alle quali condizioni non si provvede certamente con le limitate esenzioni fiscali in corso d'attuazione.

« CONSIGLIO, MELLONI, MAZZALI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno per conoscere i motivi che hanno spinto il Governo a deliberare il divieto di concentramenti di masse nella capitale alla vigilia del convegno per la pace promosso dall'Alleanza giovanile e, di conseguenza, a tentare di limitare il diritto, che appartiene a tutte le organizzazioni giovanili, e non soltanto a quelle dell'Azione cattolica, di riunire in manifestazioni collettive i loro aderenti e di esprimere — in forma legale e costituzionale — le loro aspirazioni di pace in tutte le città d'Italia.

« LAURA DIAZ, GULLO, LACONI, BENSI, BOLDRINI, CORBI, GALLO ELISABETTA, MONTANARI, MAGNANI, BOTTONELLI, AMENDOLA PIETRO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

CUCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI. Onorevole Presidente, ho presentato poco fa in interrogazione riguar-

dante una sparatoria della polizia contro braccianti del molinellese. Le notizie che ci sono giunte poche ore fa dicono che è rimasta uccisa una donna e che vi sono stati venti feriti. Siccome una notizia di questo genere turba, naturalmente, l'opinione pubblica della nostra regione e, in generale, di tutto il Paese, dato che anche deputati di altri partiti hanno presentato analoghe interrogazioni, io pregherei il Governo di voler rispondere nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Sono state presentate interrogazioni sullo stesso argomento anche da altri deputati. Prego l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste di voler interessare l'onorevole Ministro dell'interno affinché faccia conoscere quando intende rispondere.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi farò senz'altro portavoce di tale richiesta.

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Onorevole Presidente, nella mia interrogazione rivolta al Ministro degli affari esteri sono denunciati fatti veramente incresciosi circa i pescherecci italiani catturati nelle acque territoriali jugoslave. Pertanto la pregherei di voler intercedere affinché sia riconosciuto un carattere di urgenza all'interrogazione stessa.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste se vuole assumersi il medesimo incarico, che ha assunto per le precedenti interrogazioni, presso il Ministro degli affari esteri.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sta bene.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. La stessa preghiera rivolgo per quanto riguarda l'interpellanza firmata anche dall'onorevole Diaz Laura ed altri circa il divieto di manifestazioni giovanili nella capitale.

PRESIDENTE. Debbo ancora pregare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste di informare l'onorevole Presidente del Consiglio affinché faccia conoscere quando il Governo sia disposto a rispondere a questa interpellanza rivolta congiuntamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Informerò l'onorevole Presidente del Consiglio.

La seduta termina alle 20,15.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

1. — Interrogazioni.
2. — Svolgimento di interpellanze.
3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — (*Relatori*: Do-

minedò e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*);

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — (*Relatore*: Tesaurò).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI